Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2023/0284(COD)

24.2.2025

EMENDAMENTI
799 - 1072

Progetto di relazione
Jens Gieseke, Paulius Saudargas
(PE768.004v01-00)

Norme di circolarità per la progettazione dei veicoli e gestione dei veicoli fuori uso, modifica dei regolamenti (UE) 2018/858 e (UE) 2019/1020 e abrogazione delle direttive 2000/53/CE e 2005/64/CE

Proposta di regolamento
(COM(2023)0451 – C9-0308/2023 – 2023/0284(COD))

Emendamento 799
Andreas Glück, Svenja Hahn, Christine Singer, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, samario o boro riciclato da rifiuti post-consumo e incorporato nei magneti permanenti dei motori ad azionamento elettrico.	(b) neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, samario o boro riciclato da rifiuti ***pre-consumo e*** post-consumo e incorporato nei magneti permanenti dei motori ad azionamento elettrico.

Or. en

Motivazione

Ai fini del conseguimento dell'obiettivo dovrebbero essere conteggiati i materiali provenienti da tutti i flussi di rifiuti.

Emendamento 800
Laurent Castillo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, samario o boro riciclato da rifiuti post-consumo e incorporato nei magneti permanenti dei motori ad azionamento elettrico.	(b) neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, samario o boro riciclato da rifiuti ***pre-consumo e*** post-consumo e incorporato nei magneti permanenti dei motori ad azionamento elettrico.

Or. en

Emendamento 801
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, samario ***o*** boro riciclato da rifiuti post-consumo e incorporato nei magneti permanenti dei motori ad azionamento elettrico.	(b) neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, samario***, nichel, cobalto e*** boro riciclato da rifiuti post-consumo e incorporato nei magneti permanenti dei motori ad azionamento elettrico.

Or. en

Emendamento 802
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In seguito al completamento della valutazione di cui al primo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo una quota minima di alluminio e sue leghe, magnesio e sue leghe, neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, samario ***o*** boro riciclati da rifiuti post-consumo presenti e incorporati nei tipi di veicoli da omologare a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/858.	In seguito al completamento della valutazione di cui al primo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo una quota minima di alluminio e sue leghe, ***vetro, gomma,*** magnesio e sue leghe, neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, samario***, nichel, cobalto e*** boro riciclati da rifiuti post-consumo presenti e incorporati nei tipi di veicoli da omologare a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/858 ***[OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]***.

Or. en

Emendamento 803
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In seguito al completamento della valutazione di cui al primo comma, ***alla*** Commissione ***è conferito il potere di adottare*** atti delegati conformemente all'articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo una quota minima di alluminio e sue leghe, magnesio e sue leghe, neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, samario ***o*** boro riciclati da rifiuti post-consumo presenti e incorporati nei tipi di veicoli da omologare a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/858.	In seguito al completamento della valutazione di cui al primo comma, ***la*** Commissione ***adotta*** atti delegati conformemente all'articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo una quota minima di alluminio e sue leghe, ***vetro, gomma,*** magnesio e sue leghe, neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, samario***, nichel, cobalto e*** boro riciclati da rifiuti post-consumo presenti e incorporati nei tipi di veicoli da omologare a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/858 ***a partire dal [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]***.

Or. en

Emendamento 804
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In seguito al completamento della valutazione di cui al primo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo una quota minima di alluminio e sue leghe, magnesio e sue leghe, neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, samario o boro riciclati da rifiuti post-consumo presenti e incorporati nei tipi di veicoli da omologare a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/858.	In seguito al completamento della valutazione di cui al primo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo una quota minima di alluminio e sue leghe, magnesio e sue leghe, ***rame,*** neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, samario***, nichel, cobalto*** o boro riciclati da rifiuti post-consumo presenti e incorporati nei tipi di veicoli da omologare a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/858.

Or. en

Emendamento 805
Silvia Sardone, Valérie Deloge, Aldo Patriciello, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Matthieu Valet, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Ondřej Knotek, Susanna Ceccardi, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In seguito al completamento della valutazione di cui al primo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo una quota minima di alluminio e sue leghe, magnesio e sue leghe, neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, samario o boro riciclati da rifiuti post-consumo presenti e incorporati nei tipi di veicoli da omologare a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/858.	In seguito al completamento della valutazione di cui al primo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo una quota minima di alluminio e sue leghe, magnesio e sue leghe, neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, samario o boro riciclati da ***rifiuti pre-consumo e*** rifiuti post-consumo presenti e incorporati nei tipi di veicoli da omologare a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/858.

Or. en

Emendamento 806
Laurent Castillo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In seguito al completamento della valutazione di cui al primo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo una quota minima di alluminio e sue leghe, magnesio e sue leghe, neodimio, disprosio, praseodimio,	In seguito al completamento della valutazione di cui al primo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo una quota minima di alluminio e sue leghe, magnesio e sue leghe, neodimio, disprosio, praseodimio,

terbio, samario o boro riciclati da rifiuti post-consumo presenti e incorporati nei tipi di veicoli da omologare a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/858.

terbio, samario o boro riciclati da rifiuti ***pre-consumo e*** post-consumo presenti e incorporati nei tipi di veicoli da omologare a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/858.

Or. en

Emendamento 807
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In seguito al completamento della valutazione di cui al primo comma, ***alla*** Commissione ***è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50*** al fine di ***integrare*** il presente regolamento ***stabilendo*** una quota minima di alluminio e sue leghe, magnesio e sue leghe, neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, samario o boro riciclati da rifiuti post-consumo presenti e incorporati nei tipi di veicoli da omologare a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/858.	In seguito al completamento della valutazione di cui al primo comma, ***la*** Commissione***, se del caso, presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta*** al fine di ***modificare*** il presente regolamento ***e introdurre*** una quota minima di alluminio e sue leghe, magnesio e sue leghe, neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, samario o boro riciclati da rifiuti post-consumo presenti e incorporati nei tipi di veicoli da omologare a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/858.

Or. en

Emendamento 808
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La quota minima di contenuto riciclato dei materiali di cui al secondo comma si basa sullo studio di fattibilità ***di cui al primo comma, tenendo conto di tutti i seguenti***	La quota minima di contenuto riciclato dei materiali di cui al secondo comma si basa sullo studio di fattibilità***.***

elementi:

Or. en

Emendamento 809
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la disponibilità attuale e prevista dei materiali di cui al secondo comma riciclati da rifiuti post-consumo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 810
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le attuali quote di contenuto riciclato di rifiuti post-consumo nei materiali di cui al secondo comma nei veicoli immessi sul mercato;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 811
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la fattibilità economica e il progresso tecnico e scientifico, compresa	***soppresso***

l'evoluzione della disponibilità di tecnologie di riciclaggio in rapporto ai tipi di materiali riciclati e ai rispettivi tassi di riciclaggio;

Or. en

Emendamento 812
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il contributo che una quota minima nei veicoli di contenuto riciclato dei materiali di cui al secondo comma darebbe all'autonomia strategica dell'Unione e ai suoi obiettivi in materia di clima e di ambiente;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 813
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) possibili impatti sul funzionamento del veicolo derivanti dall'incorporazione di contenuto riciclato dei materiali di cui al secondo comma nelle parti e nei componenti del veicolo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 814
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) la necessità di evitare impatti negativi sproporzionati sull'accessibilità economica dei veicoli contenenti i materiali di cui al secondo comma;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 815
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) l'incidenza sui costi complessivi e sulla competitività del settore automobilistico.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 816
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica della quota dei materiali riciclati da rifiuti post-consumo nei tipi di veicoli.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 817
Matteo Ricci, Pierfrancesco Maran, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione ***può adottare*** un atto ***di esecuzione*** che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica della quota dei materiali riciclati da rifiuti post-consumo nei tipi di veicoli.	La Commissione ***adotta*** un atto ***delegato*** che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica della quota dei materiali riciclati da rifiuti post-consumo nei tipi di veicoli ***di cui al paragrafo 4***.

Or. en

Emendamento 818
Andreas Glück, Svenja Hahn, Christine Singer, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare un atto ***di esecuzione*** che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica della quota dei materiali riciclati da rifiuti post-consumo nei tipi di veicoli.	La Commissione può adottare un atto ***delegato*** che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica della quota dei materiali riciclati da rifiuti ***pre-consumo e*** post-consumo nei tipi di veicoli.

Or. en

Motivazione

Ai fini del conseguimento degli obiettivi dovrebbero essere conteggiati i materiali provenienti da tutti i flussi di rifiuti.

Emendamento 819
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Detto atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 51, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 820
Andreas Glück, Svenja Hahn, Christine Singer, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Detto atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 51, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 821
Matteo Ricci, Pierfrancesco Maran, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Detto atto ***di esecuzione*** è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo ***51***, paragrafo 2.	Detto atto ***delegato*** è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo ***50***, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 822
Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. I fluidi e i gas del sistema di condizionamento d'aria contenuti come riempimento iniziale dal costruttore dell'equipaggiamento originale (OEM) in ciascun tipo di veicolo omologato a decorrere dal 1° gennaio 2030 a norma del regolamento (UE) 2018/858 contengono, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, almeno il 5 % in peso di fluidi del sistema di condizionamento d'aria rigenerati provenienti da refrigerante recuperato post-consumo.
	I fluidi e i gas del sistema di condizionamento d'aria contenuti come riempimento iniziale dal costruttore dell'equipaggiamento originale (OEM) in ciascun tipo di veicolo omologato a decorrere dal 1° gennaio 2035 a norma del regolamento (UE) 2018/858 contengono, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, almeno il 10 % in peso di fluidi e gas del sistema di condizionamento d'aria rigenerati provenienti da refrigerante recuperato post-consumo.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di riutilizzare i fluidi dei sistemi di condizionamento d'aria rigenerati con obiettivi progressivi per il 2030 e il 2035 migliorerà l'efficienza delle risorse e la circolarità del settore automobilistico. Considerando le attuali dinamiche di mercato, è necessario un approccio graduale agli obiettivi, a partire da un tasso minimo di refrigerante rigenerato del 5 % nei veicoli nuovi entro il 2030 e un tasso minimo di refrigerante rigenerato del 10 % entro il 2035. Ciò offrirà il tempo sufficiente per l'adattamento dell'industria e i necessari investimenti nelle infrastrutture e competenze, agevolando nel contempo la progressiva ambizione in materia di circolarità.

Emendamento 823
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. 5. Entro [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese successivo a 35 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione valuta la fattibilità di stabilire un contenuto minimo obbligatorio dei materiali seguenti:
	1. gomma proveniente da rifiuti di pneumatici,
	2. vetro proveniente da veicoli fuori uso.
	A tal fine è tenuta a effettuare uno studio di fattibilità.
	Qualora, sulla base dello studio di fattibilità, risulti possibile imporre quote minime di gomma proveniente da rifiuti di pneumatici e di vetro proveniente da veicoli fuori uso nella fabbricazione di veicoli nuovi, la Commissione trasmette al Consiglio e al Parlamento una modifica che preveda l'introduzione di tali quote minime.

Or. en

Motivazione

Sarebbe molto importante aumentare la domanda di gomma riciclata per pneumatici e componenti automobilistici nuovi al fine di migliorare il riciclaggio degli pneumatici nell'Unione, ed è necessario intervenire anche per quanto riguarda il vetro. Attualmente il vetro proveniente da veicoli fuori uso non è quasi mai riciclato, in quanto ciò rappresenta per lo più un fattore di costo. L'obbligo di rimuovere il vetro da solo non creerà un mercato e deve essere bilanciato con la responsabilità estesa del produttore. Invece di aumentare i costi, si dovrebbe valutare la possibilità di fissare obiettivi per il contenuto riciclato di vetro nei nuovi veicoli.

Emendamento 824
Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Per la gomma contenuta in ogni tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858 si applicano le percentuali minime seguenti:
	– per le applicazioni in gomma sul telaio del veicolo, il 20 % proviene dal riciclaggio di rifiuti post-consumo,
	– per la gomma degli pneumatici, il 10 % proviene dal riciclaggio di rifiuti post-consumo.

Or. en

Motivazione

Il 65 % della produzione di articoli generici in gomma è destinato al settore automobilistico. Il presente regolamento offre pertanto l'occasione ideale per creare un mercato di riferimento per la gomma riciclata. In tal modo si evita che la gomma (e in particolare gli pneumatici in gomma) finisca nei processi di incenerimento o nelle discariche. L'autonomia strategica dell'UE è rafforzata riducendo la dipendenza dalle importazioni di gomma naturale e sintetica da paesi terzi.

Emendamento 825
Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Terzi indipendenti e accreditati sono incaricati di monitorare l'osservanza degli obiettivi in materia di contenuto riciclato di cui sopra. Essi rilasciano certificazioni che garantiscono il corretto conseguimento degli obiettivi in materia di contenuto minimo riciclato, indicano

l'origine dei rifiuti post-consumo e dimostrano che la raccolta, la cernita e il riciclaggio:

– all'interno dell'UE sono stati effettuati conformemente alla legislazione e alle prescrizioni dell'UE pertinenti,

– al di fuori dell'UE sono stati effettuati conformemente alla legislazione e alle prescrizioni dell'UE pertinenti.

Or. en

Motivazione

It makes no sense setting rules if their application is not being monitored and verified. Therefore, independent and accredited third parties shall be in charge of monitoring the correct application of the requirements in this Regulation and shall issue certificates of proof. This will also eliminate green-washing practices. In the case of recycled waste originating from outside of the EU, it should be verified that all relevant social, environmental and technical rules and legislation applicable in the EU, were also respected in the processes of third countries. It is pointless to strive for a circular economy in the EU respecting social, environmental and technical standards if we allow waste streams from third countries not respecting these standards to be dumped on our market.

Emendamento 826
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Progettazione per consentire la rimozione e la sostituzione di determinate parti e componenti dei veicoli	Progettazione per consentire la rimozione***, la riparazione, la rifabbricazione, il ricondizionamento, l'ammodernamento*** e la sostituzione di determinate parti e componenti dei veicoli

Or. en

Emendamento 827
Jonas Sjöstedt, Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Progettazione per consentire la rimozione e la sostituzione di determinate parti e componenti dei veicoli	Progettazione per consentire la rimozione***, la riparazione, la rifabbricazione, il ricondizionamento, l'ammodernamento*** e la sostituzione di determinate parti e componenti dei veicoli

Or. en

Emendamento 828
Jonas Sjöstedt, Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Progettazione per consentire la rimozione e la sostituzione di determinate parti e componenti dei veicoli	Progettazione per consentire la rimozione***, la riparazione, la rifabbricazione, il ricondizionamento, l'ammodernamento*** e la sostituzione di determinate parti e componenti dei veicoli

Or. en

Emendamento 829
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***72*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] è progettato in modo da ***non ostacolare*** la rimozione dal veicolo, negli impianti di trattamento autorizzati, ***delle***	1. Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***36*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] è progettato in modo da ***consentire, in modo facile e non distruttivo,*** la rimozione dal veicolo, ***la***

parti e ***dei*** componenti elencati nell'allegato VII, parte C, durante la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto.	***riparazione, la rifabbricazione, il ricondizionamento, l'ammodernamento e la sostituzione da parte dei riparatori, manutentori e ammodernatori e*** negli impianti di trattamento autorizzati, ***di tutte le*** parti e ***tutti i*** componenti elencati nell'allegato VII, parte C, ***ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 2,*** durante la fase ***di utilizzo e la fase*** in cui il veicolo è diventato un rifiuto***, e in modo da consentire di effettuare le riparazioni ordinarie con l'impiego di strumenti di classe A, conformemente alla norma EN 45554, e le riparazioni più complesse con l'impiego di strumenti di classe B***.

Or. en

Motivazione

Occorre anticipare il termine per consentire un approvvigionamento sufficiente di parti e componenti ai riparatori e alle imprese di riciclaggio. Si fa riferimento agli strumenti di classe A e B per consentire le riparazioni da parte di operatori indipendenti.

Emendamento 830
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***72*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] è progettato in modo da non ostacolare la rimozione dal veicolo, negli impianti di trattamento autorizzati, delle parti e dei componenti elencati nell'allegato VII, parte C, durante la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto.	1. Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***36*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] è progettato in modo da non ostacolare la rimozione dal veicolo ***e consentire, in modo facile e non distruttivo, la rimozione, la riparazione, la rifabbricazione, l'ammodernamento, il ricondizionamento e la sostituzione***, negli impianti di trattamento autorizzati ***e da parte dei riparatori-manutentori***, delle parti e dei componenti elencati nell'allegato VII, parte C, durante la fase ***di utilizzo e la***

fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto***, in cui le riparazioni ordinarie devono essere effettuate con strumenti di classe A, conformemente alla norma EN 45554, e le riparazioni più complesse con strumenti di classe B***.

Or. en

Emendamento 831
Barbara Bonte, Viktória Ferenc, Filip Turek, Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Silvia Sardone, Marie-Luce Brasier-Clain, Anne-Sophie Frigout, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] è progettato in modo da non ostacolare la rimozione dal veicolo, negli impianti di trattamento autorizzati, delle parti e dei componenti elencati nell'allegato VII, parte C, durante la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto.	1. Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] è progettato in modo da non ostacolare la rimozione dal veicolo, ***la sostituzione, la riparazione, la rifabbricazione e il ricondizionamento,*** negli impianti di trattamento autorizzati ***o da parte di riparatori-manutentori***, delle parti e dei componenti elencati nell'allegato VII, parte C, durante la fase ***di utilizzo e la fase*** in cui il veicolo è diventato un rifiuto.

Or. en

Emendamento 832
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP:	1. Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP:

inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***72*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] ***è*** progettato in modo da non ostacolare la rimozione dal veicolo, ***negli impianti*** di trattamento ***autorizzati***, delle parti e dei componenti elencati nell'allegato VII, parte C, durante la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto.	inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***36*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] ***dovrebbe essere*** progettato in modo da non ostacolare la rimozione dal veicolo, ***nelle unità*** di trattamento ***autorizzate***, delle parti e dei componenti elencati nell'allegato VII, parte C, durante la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto***, in vista della sostituzione, del riutilizzo, del riciclaggio, della rifabbricazione o del ricondizionamento***.

Or. ro

Emendamento 833
Filip Turek, Elisabeth Dieringer, Jorge Buxadé Villalba, Jorge Martín Frías, Klara Dostalova, Ondřej Knotek, Jaroslava Pokorná Jermanová, Jana Nagyová, Jaroslav Bžoch, Ondřej Kovařík, Virginie Joron, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] è progettato in modo da non ostacolare la rimozione dal veicolo, negli impianti di trattamento autorizzati, delle parti e dei componenti elencati nell'allegato VII, parte C, durante la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto.	1. Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] è progettato in modo da non ostacolare la rimozione dal veicolo, negli impianti di trattamento autorizzati, delle parti e dei componenti elencati nell'allegato VII, parte C, durante la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto***, al fine di essere sostituiti, riutilizzati, riciclati, rifabbricati o ricondizionati***.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non specifica la finalità prevista della rimozione, lasciando il rischio che i componenti possano essere soltanto rimossi fisicamente da un veicolo, ma non riutilizzati, riciclati, rifabbricati o ricondizionati. Le prescrizioni relative alla progettazione dei veicoli dovrebbero consentire in modo chiaro ed esplicito tali usi.

Emendamento 834
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] è progettato in modo da ***non ostacolare la*** rimozione dal veicolo, negli impianti di trattamento autorizzati, delle parti e dei componenti elencati nell'allegato VII, parte C, durante la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto.	1. Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] è progettato in modo da ***consentire l'agevole*** rimozione dal veicolo, negli impianti di trattamento autorizzati, delle parti e dei componenti elencati nell'allegato VII, parte C, durante la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto***, ove tecnicamente ed economicamente fattibile***.

Or. en

Motivazione

Il significato dell'espressione "non ostacolare" di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non è ben chiaro. Per garantire chiarezza e applicabilità pratica, questo punto dovrebbe essere riformulato in modo da renderne il significato più esplicito e attuabile. Inoltre, per alcuni componenti elencati, come interi cablaggi, cruscotti e insiemi simili, non è possibile un facile smontaggio in fase di progettazione. Inoltre questi componenti spesso non hanno un futuro nel mercato post-vendita come pezzi di ricambio.

Emendamento 835
Silvia Sardone, Valérie Deloge, Aldo Patriciello, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Matthieu Valet, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Ondřej Knotek, Susanna Ceccardi, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP:	1. Ciascun veicolo appartenente a un ***nuovo*** tipo di veicolo omologato a partire

inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] è progettato in modo da non ostacolare la rimozione dal veicolo, negli impianti di trattamento autorizzati, delle parti e dei componenti elencati nell'allegato VII, parte C, durante la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto.	dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] è progettato in modo da non ostacolare la rimozione dal veicolo, negli impianti di trattamento autorizzati, delle parti e dei componenti elencati nell'allegato VII, parte C, durante la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto.

Or. en

Emendamento 836
Matteo Ricci, Pierfrancesco Maran, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] è progettato in modo da ***non ostacolare*** la rimozione dal veicolo, negli impianti di trattamento autorizzati, delle parti e dei componenti elencati nell'allegato VII, parte C, durante la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto.	1. Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] è progettato in modo da ***consentire*** la rimozione dal veicolo, negli impianti di trattamento autorizzati, delle parti e dei componenti elencati nell'allegato VII, parte C, durante la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto.

Or. en

Emendamento 837
Filip Turek, Elisabeth Dieringer, Jorge Buxadé Villalba, Jorge Martín Frías, Klara Dostalova, Ondřej Knotek, Jaroslava Pokorná Jermanová, Jana Nagyová, Jaroslav Bžoch, Ondřej Kovařík, Virginie Joron, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858 è progettato, per quanto riguarda gli elementi di giunzione, fissaggio e sigillatura, in modo da consentire, in modo facile e non distruttivo, la rimozione dal veicolo e la sostituzione nel veicolo delle batterie per veicoli elettrici e dei motori ad azionamento elettrico negli impianti di trattamento autorizzati o da parte di riparatori-manutentori durante la fase di utilizzo e la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto.	2. Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858 è progettato, per quanto riguarda gli elementi di giunzione, fissaggio e sigillatura, in modo da consentire, in modo facile e non distruttivo, la rimozione dal veicolo e la sostituzione nel veicolo***, la rifabbricazione e il ricondizionamento*** delle batterie per veicoli elettrici***, e dei loro elementi costitutivi fino all'entità intercambiabile più piccola,*** e dei motori ad azionamento elettrico negli impianti di trattamento autorizzati o da parte di riparatori-manutentori durante la fase di utilizzo e la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto***, ove ciò sia tecnicamente fattibile, ragionevole e proporzionato***.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi di rimozione dei componenti devono sempre essere tecnicamente fattibili, ragionevoli e proporzionati. La rimozione in modo non distruttivo non dovrebbe applicarsi alla rimozione a fini di riciclaggio, ma solo alla rimozione a fini di riutilizzo, ricondizionamento o rifabbricazione. Per le parti e i componenti di cui al presente paragrafo si dovrebbe tenere conto non solo delle batterie per veicoli elettrici nel loro complesso, ma anche dei loro elementi costitutivi.

Emendamento 838
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP:	2. Ciascun veicolo appartenente a un ***nuovo*** tipo di veicolo omologato a partire

inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858 è progettato, per quanto riguarda gli elementi di giunzione, fissaggio e sigillatura, in modo da consentire, in modo facile e non distruttivo, la rimozione dal veicolo e la sostituzione nel veicolo delle batterie per veicoli elettrici e dei motori ad azionamento elettrico negli impianti di trattamento autorizzati o da parte di riparatori-manutentori durante la fase di utilizzo e la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto.	dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858 è progettato, per quanto riguarda gli elementi di giunzione, fissaggio e sigillatura, in modo da consentire, in modo facile e non distruttivo, la rimozione dal veicolo e la sostituzione nel veicolo delle batterie per veicoli elettrici e dei motori ad azionamento elettrico negli impianti di trattamento autorizzati o da parte di riparatori-manutentori durante la fase di utilizzo e la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto***, ove ciò sia tecnicamente fattibile, ragionevole e proporzionato***.

Or. en

Emendamento 839
Silvia Sardone, Valérie Deloge, Aldo Patriciello, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Matthieu Valet, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Ondřej Knotek, Susanna Ceccardi, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858 è progettato, per quanto riguarda gli elementi di giunzione, fissaggio e sigillatura, in modo da consentire, in modo facile e non distruttivo, la rimozione dal veicolo e la sostituzione nel veicolo delle batterie per veicoli elettrici e dei motori ad azionamento elettrico negli impianti di trattamento autorizzati o da parte di riparatori-manutentori durante la fase di utilizzo e la	2. Ciascun veicolo appartenente a un ***nuovo*** tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858 è progettato, per quanto riguarda gli elementi di giunzione, fissaggio e sigillatura, in modo da consentire, in modo facile e non distruttivo, la rimozione dal veicolo e la sostituzione nel veicolo delle batterie per veicoli elettrici e dei motori ad azionamento elettrico negli impianti di trattamento autorizzati o da parte di riparatori-manutentori durante la fase di

fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto.	utilizzo e la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto***, ove ciò sia tecnicamente fattibile, ragionevole e proporzionato***.

Or. en

Emendamento 840
Jonas Sjöstedt, Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***72*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858 è progettato, ***per quanto riguarda gli elementi di giunzione, fissaggio e sigillatura,*** in modo da consentire, in modo facile e non distruttivo, la rimozione dal veicolo ***e*** la sostituzione nel veicolo delle batterie per veicoli elettrici e dei motori ad azionamento elettrico negli impianti di trattamento autorizzati o da parte di riparatori-manutentori durante la fase di utilizzo e la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto.	2. Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***36*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858 è progettato in modo da consentire, in modo facile e non distruttivo, la rimozione dal veicolo***,*** la sostituzione nel veicolo***, la rifabbricazione, l'ammodernamento e il ricondizionamento*** delle batterie per veicoli elettrici***, e dei loro elementi costitutivi fino all'entità intercambiabile più piccola,*** e dei motori ad azionamento elettrico negli impianti di trattamento autorizzati o da parte di riparatori-manutentori durante la fase di utilizzo e la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto.

Or. en

Emendamento 841
Matteo Ricci, Pierfrancesco Maran, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858 è progettato, per quanto riguarda gli elementi di giunzione, fissaggio e sigillatura, in modo da consentire, in modo facile e non distruttivo, la rimozione dal veicolo ***e*** la sostituzione nel veicolo delle batterie per veicoli elettrici e dei motori ad azionamento elettrico negli impianti di trattamento autorizzati o da parte di riparatori-manutentori durante la fase di utilizzo e la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto.	2. Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858 è progettato, ***anche*** per quanto riguarda gli elementi di giunzione, fissaggio e sigillatura, in modo da consentire, in modo facile e non distruttivo, la rimozione dal veicolo***,*** la sostituzione nel veicolo ***e lo smontaggio*** delle batterie per veicoli elettrici***, e dei relativi pacchi batterie,*** e dei motori ad azionamento elettrico negli impianti di trattamento autorizzati o da parte di riparatori-manutentori durante la fase di utilizzo e la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto.

Or. en

Emendamento 842
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858 è progettato, per quanto riguarda gli elementi di giunzione, fissaggio e sigillatura, in modo da consentire, in modo facile e non distruttivo, la rimozione dal veicolo e la sostituzione nel veicolo delle batterie per veicoli elettrici e dei motori ad azionamento elettrico negli impianti di trattamento autorizzati o da parte di riparatori-	2. Ciascun veicolo appartenente a un ***nuovo*** tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858 è progettato, per quanto riguarda gli elementi di giunzione, fissaggio e sigillatura, in modo da consentire, in modo facile e non distruttivo, la rimozione dal veicolo e la sostituzione nel veicolo delle batterie per veicoli elettrici e dei motori ad azionamento elettrico negli impianti di trattamento autorizzati o da parte di

manutentori durante la fase di utilizzo e la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto.	riparatori-manutentori durante la fase di utilizzo e la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto***, ove tecnicamente ed economicamente fattibile***.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi di rimozione per i componenti devono essere tecnicamente fattibili, ragionevoli e proporzionati, secondo il considerando 42 del regolamento sulle batterie. La rimozione deve essere giustificata da un uso specifico. La rimozione non distruttiva dovrebbe applicarsi solo al riutilizzo, al ricondizionamento o alla rifabbricazione, non al riciclaggio.

Emendamento 843
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***72*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] ***a norma del regolamento (UE) 2018/858*** è progettato***, per quanto riguarda gli elementi di giunzione, fissaggio e sigillatura,*** in modo da consentire, in modo facile e non distruttivo, la rimozione dal veicolo e la sostituzione nel veicolo delle batterie per veicoli elettrici e dei motori ad azionamento elettrico negli impianti di trattamento autorizzati ***o*** da parte di riparatori-manutentori durante la fase di utilizzo e la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto.	2. Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***36*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] è progettato in modo da consentire, in modo facile e non distruttivo, la rimozione dal veicolo***, la riparazione, la rifabbricazione, il ricondizionamento, l'ammodernamento*** e la sostituzione nel veicolo delle batterie per veicoli elettrici***, compresi i loro involucri ed elementi costitutivi,*** e dei motori ad azionamento elettrico negli impianti di trattamento autorizzati***,*** da parte di riparatori***,*** manutentori ***e ammodernatori*** durante la fase di utilizzo e la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto.

Or. en

Emendamento 844
Barbara Bonte, Viktória Ferenc, Filip Turek, Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Silvia

Sardone, Marie-Luce Brasier-Clain, Anne-Sophie Frigout, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858 è progettato, per quanto riguarda gli elementi di giunzione, fissaggio e sigillatura, in modo da consentire, in modo facile e non distruttivo, la rimozione dal veicolo ***e*** la sostituzione nel veicolo delle batterie per veicoli elettrici e dei motori ad azionamento elettrico negli impianti di trattamento autorizzati o da parte di riparatori-manutentori durante la fase di utilizzo e la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto.	2. Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858 è progettato, per quanto riguarda gli elementi di giunzione, fissaggio e sigillatura, in modo da consentire, in modo facile e non distruttivo, la rimozione dal veicolo***,*** la sostituzione nel veicolo***, la riparazione, la rifabbricazione e il ricondizionamento*** delle batterie per veicoli elettrici e dei motori ad azionamento elettrico negli impianti di trattamento autorizzati o da parte di riparatori-manutentori durante la fase di utilizzo e la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto.

Or. en

Emendamento 845
Laurent Castillo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858 è progettato, per quanto riguarda gli elementi di giunzione, fissaggio e sigillatura, in modo da consentire, in modo facile e non distruttivo,	2. Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858 è progettato, per quanto riguarda gli elementi di giunzione, fissaggio e sigillatura, in modo da consentire, in modo facile e non distruttivo,

la rimozione dal veicolo e la sostituzione nel veicolo delle batterie per veicoli elettrici e dei motori ad azionamento elettrico negli impianti di trattamento autorizzati o da parte di riparatori-manutentori durante la fase di utilizzo e la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto.	la rimozione dal veicolo e la sostituzione nel veicolo delle batterie per veicoli elettrici***, dei fluidi refrigeranti*** e dei motori ad azionamento elettrico negli impianti di trattamento autorizzati o da parte di riparatori-manutentori durante la fase di utilizzo e la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto.

Or. en

Emendamento 846
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***72*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858 ***è*** progettato***, per quanto riguarda gli elementi di giunzione, fissaggio e sigillatura,*** in modo da consentire, in modo ***facile*** e non distruttivo, ***la rimozione dal veicolo*** e la sostituzione nel veicolo delle batterie per veicoli elettrici e dei motori ad azionamento elettrico ***negli impianti*** di trattamento ***autorizzati*** o da parte di riparatori-manutentori durante la fase di utilizzo e la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto.	2. Ciascun veicolo appartenente a un tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***36*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858 ***dovrebbe essere*** progettato in modo da consentire, in modo ***rapido*** e non distruttivo, ***il ripristino,*** la sostituzione nel veicolo e ***il ricondizionamento*** delle batterie per veicoli elettrici e ***dei loro componenti costitutivi fino al più piccolo pezzo di ricambio, nonché*** dei motori ad azionamento elettrico ***nelle unità*** di trattamento ***autorizzate*** o da parte di riparatori-manutentori durante la fase di utilizzo e la fase in cui il veicolo è diventato un rifiuto.

Or. ro

Emendamento 847
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'uso di materiali e tecniche che possono ostacolare le operazioni di riparazione, il facile smontaggio o rendere il riciclaggio molto impegnativo, ad esempio adesivi, resine per materiali di interfaccia termica, giga-fusione o materiali rinforzati con fibre, è subordinato all'assenza di ostacoli allo smontaggio e alla sostituzione delle parti e dei componenti elencati all'allegato VII, parte C.

Or. en

Emendamento 848
Jonas Sjöstedt, Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I costruttori non utilizzano la codifica digitale che impedisca o limiti la riparazione, la manutenzione o la sostituzione di una parte o di un componente in un altro veicolo.

Or. en

Emendamento 849
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. L'uso di materiali e tecniche che possono ostacolare le operazioni di riparazione, il facile smontaggio o rendere il riciclaggio molto impegnativo,

ad esempio adesivi, resine per materiali di interfaccia termica, giga-fusione o materiali rinforzati con fibre, è subordinato all'assenza di ostacoli allo smontaggio e alla sostituzione delle parti e dei componenti di cui al secondo comma del presente articolo e all'allegato VII, parte C.

Or. en

Emendamento 850
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. L'uso della codifica digitale è vietato.

Or. en

Motivazione

La codifica digitale impedisce o limita la riparazione, la manutenzione o la sostituzione di una parte o di un componente in un altro veicolo ed è opportuno vietarla.

Emendamento 851
Matteo Ricci, Pierfrancesco Maran, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. I costruttori garantiscono gli aggiornamenti del software, comprese le patch di sicurezza. Gli aggiornamenti del software non devono ostacolare la rimozione e la sostituzione di parti e componenti dei veicoli. I costruttori garantiscono altresì l'accesso alla

documentazione e agli strumenti diagnostici relativi al software necessari per i riparatori-manutentori e per gli impianti di trattamento autorizzati.

Or. en

Emendamento 852
Silvia Sardone, Valérie Deloge, Aldo Patriciello, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Matthieu Valet, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Ondřej Knotek, Susanna Ceccardi, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I costruttori dimostrano che i ***veicoli nuovi*** da essi prodotti e immessi sul mercato sono omologati conformemente alle prescrizioni del regolamento (UE) 2018/858 e del presente regolamento.	1. I costruttori dimostrano che i ***nuovi tipi di veicoli*** da essi prodotti e immessi sul mercato sono omologati ***a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 72 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]*** conformemente alle prescrizioni del regolamento (UE) 2018/858 e del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 853
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I costruttori dimostrano che i veicoli ***nuovi*** da essi prodotti e immessi sul mercato sono omologati conformemente alle prescrizioni del regolamento (UE) 2018/858 e del presente regolamento.	1. I costruttori dimostrano che i ***nuovi tipi di*** veicoli da essi prodotti e immessi sul mercato sono omologati ***a partire dal [72 mesi dopo la data di entrata in vigore]*** conformemente alle prescrizioni del regolamento (UE) 2018/858***, del regolamento (UE) n. 168/2013*** e del

presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Il calendario proposto è in linea con quello di cui all'articolo 7.

Emendamento 854
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I costruttori dimostrano che i veicoli ***nuovi*** da essi prodotti e immessi sul mercato sono omologati conformemente alle prescrizioni del regolamento (UE) 2018/858 e del presente regolamento.	1. I costruttori dimostrano che i ***nuovi tipi di*** veicoli da essi prodotti e immessi sul mercato sono omologati ***a partire dal [72 mesi dopo la data di entrata in vigore]*** conformemente alle prescrizioni del regolamento (UE) 2018/858 e del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Il calendario proposto è in linea con quello di cui all'articolo 7.

Emendamento 855
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I costruttori dimostrano che i veicoli nuovi da essi prodotti e immessi sul mercato sono omologati conformemente alle prescrizioni del regolamento (UE) 2018/858 e del presente regolamento.	1. I costruttori dimostrano che i veicoli nuovi da essi prodotti e immessi sul mercato sono omologati conformemente alle prescrizioni del regolamento (UE) 2018/858***, del regolamento (UE) n. 168/2013*** e del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 856
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I costruttori dimostrano che i veicoli nuovi da essi prodotti e immessi sul mercato sono omologati conformemente alle prescrizioni del regolamento (UE) 2018/858 e del presente regolamento.	1. I costruttori dimostrano che i ***nuovi tipi di*** veicoli da essi prodotti e immessi sul mercato sono omologati ***a partire dal [72 mesi dopo la data di entrata in vigore]*** conformemente alle prescrizioni del regolamento (UE) 2018/858 e del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 857
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini dell'omologazione dei veicoli cui si applicano le prescrizioni ***degli articoli*** 4, 5, 6 o 7, il costruttore fornisce la documentazione attestante la conformità a dette prescrizioni e:	2. Ai fini dell'omologazione dei veicoli cui si applicano le prescrizioni ***dell'articolo*** 4, ***dell'articolo*** 5, ***paragrafo 2, o degli articoli*** 6 o 7, il costruttore fornisce la documentazione attestante la conformità a dette prescrizioni e:

Or. en

Motivazione

L'introduzione di nuove richieste di omologazione si scosterebbe dal regolamento UN R133 armonizzato a livello mondiale, riducendo le sinergie e la standardizzazione per i mercati non UE. In assenza di strumenti e processi chiari per l'articolo 5, paragrafo 1, tali prescrizioni non dovrebbero incidere sulle nuove omologazioni. Le restrizioni relative alle sostanze che destano preoccupazione dovrebbero applicarsi solo dopo un lasso di tempo sufficiente dall'adozione di orientamenti, elenchi e procedure chiari per garantire un'attuazione agevole.

Emendamento 858
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini dell'omologazione dei veicoli cui si applicano le prescrizioni ***degli articoli*** 4, 5, 6 o 7, il costruttore fornisce la documentazione attestante la conformità a dette prescrizioni e:	2. Ai fini dell'omologazione dei veicoli cui si applicano le prescrizioni ***dell'articolo*** 4, ***dell'articolo*** 5, ***paragrafo 2, o degli articoli*** 6 o 7, il costruttore fornisce la documentazione attestante la conformità a dette prescrizioni e:

Or. en

Emendamento 859
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini dell'omologazione dei veicoli cui si applicano le prescrizioni ***degli articoli*** 4, 5, 6 o 7, il costruttore fornisce la documentazione attestante la conformità a dette prescrizioni e***:***	2. Ai fini dell'omologazione dei veicoli cui si applicano le prescrizioni ***dell'articolo*** 4, ***dell'articolo*** 5, ***paragrafo 2, o degli articoli*** 6 o 7, il costruttore fornisce la documentazione attestante la conformità a dette prescrizioni e

Or. en

Emendamento 860
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la include nel fascicolo informativo di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/858;	(a) la include nel fascicolo informativo di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/858 ***o all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 168/2013, a seconda del caso***;

Or. en

Emendamento 861
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la trasmette all'autorità di omologazione a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2018/858.	(b) la trasmette all'autorità di omologazione a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2018/858 ***o dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 168/2013, a seconda del caso***.

Or. en

Emendamento 862
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ai fini dell'omologazione dei veicoli cui si applica la prescrizione dell'articolo 9, il costruttore trasmette la strategia di circolarità all'autorità di omologazione unitamente alla domanda di omologazione di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2018/858.	3. Ai fini dell'omologazione dei veicoli cui si applica la prescrizione dell'articolo 9, il costruttore trasmette la strategia di circolarità all'autorità di omologazione unitamente alla domanda di omologazione di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2018/858 ***o all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 168/2013, a seconda del caso***.

Emendamento 863
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Ai fini dell'omologazione dei veicoli cui si applicano le prescrizioni stabilite all'articolo 11, il costruttore trasmette la dichiarazione attestante la conformità alla prescrizione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858, all'autorità di omologazione unitamente alla domanda di omologazione di cui all'articolo 23 di quest'ultimo regolamento.	5. Ai fini dell'omologazione dei veicoli cui si applicano le prescrizioni stabilite all'articolo 11, il costruttore trasmette la dichiarazione attestante la conformità alla prescrizione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858, all'autorità di omologazione unitamente alla domanda di omologazione di cui all'articolo 23 di quest'ultimo regolamento. ***Per i veicoli delle categorie N_2, N_3, M_2, M_3 e O si applicano le date di applicazione seguenti:*** ***nuovo tipo di veicolo: presentazione della domanda di omologazione dopo l'entrata in vigore + 60 mesi; tutti i tipi di veicoli: domanda di omologazione, compresi quelli già omologati, a decorrere dal [entrata in vigore + 108 mesi].***

Or. en

Motivazione

L'ambito di applicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), comprende i veicoli e i veicoli fuori uso delle categorie M2, M3, N2, N3 e O, che potenzialmente coprono tutti i veicoli di questo tipo sul mercato dell'UE. Garantire la conformità per i veicoli più vecchi che diventano veicoli fuori uso dopo l'entrata in vigore + 60 mesi è estremamente difficile. L'ambito di applicazione dovrebbe essere limitato ai veicoli omologati dopo l'entrata in vigore + 60 mesi e a tutti i veicoli immatricolati dopo l'entrata in vigore + 108 mesi. L'integrazione delle informazioni sulla demolizione nell'omologazione garantisce la conformità attraverso i meccanismi di controllo stabiliti dall'UE.

Emendamento 864
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Ai fini dell'omologazione dei veicoli cui si applicano le prescrizioni stabilite all'articolo 11, il costruttore trasmette la dichiarazione attestante la conformità alla prescrizione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858, all'autorità di omologazione unitamente alla domanda di omologazione di cui all'articolo 23 di quest'ultimo regolamento.	5. Ai fini dell'omologazione dei veicoli cui si applicano le prescrizioni stabilite all'articolo 11, il costruttore trasmette la dichiarazione attestante la conformità alla prescrizione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858, all'autorità di omologazione unitamente alla domanda di omologazione di cui all'articolo 23 di quest'ultimo regolamento. ***Per i veicoli delle categorie N_2, N_3, M_2, M_3 e O si applicano le date di applicazione seguenti: nuovo tipo di veicolo: presentazione della domanda di omologazione dopo l'entrata in vigore + 60 mesi; tutti i tipi di veicoli: domanda di omologazione, compresi quelli già omologati, a decorrere dal [entrata in vigore + 108 mesi].***

Or. en

Emendamento 865
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Ai fini dell'omologazione dei veicoli cui si applicano le prescrizioni stabilite all'articolo 11, il costruttore trasmette la dichiarazione attestante la conformità alla prescrizione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, conformemente	5. Ai fini dell'omologazione dei veicoli cui si applicano le prescrizioni stabilite all'articolo 11, il costruttore trasmette la dichiarazione attestante la conformità alla prescrizione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, conformemente

all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858, all'autorità di omologazione unitamente alla domanda di omologazione di cui all'articolo 23 di quest'ultimo regolamento.	all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858, all'autorità di omologazione unitamente alla domanda di omologazione di cui all'articolo 23 di quest'ultimo regolamento ***o conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013 all'autorità di omologazione unitamente alla domanda di omologazione di cui all'articolo 26 di quest'ultimo regolamento***.

Or. en

Emendamento 866
Filip Turek, Elisabeth Dieringer, Jorge Buxadé Villalba, Jorge Martín Frías, Klara Dostalova, Ondřej Knotek, Jaroslava Pokorná Jermanová, Jana Nagyová, Jaroslav Bžoch, Ondřej Kovařík, Virginie Joron, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Per ciascun tipo di veicolo omologato a norma del regolamento (UE) 2018/858*** a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] ***il costruttore elabora*** una strategia di circolarità.	1. A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] ***i costruttori elaborano*** una strategia di circolarità.

Or. en

Motivazione

Il vantaggio di presentare una strategia di circolarità per ciascun modello di nuova omologazione non è chiaro. L'obbligo di presentare la strategia di circolarità dovrebbe applicarsi ai costruttori a livello di impresa e non a ciascun modello di nuova omologazione.

Emendamento 867
Andreas Glück, Svenja Hahn, Christine Singer, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Per ciascun tipo di veicolo omologato a norma del regolamento (UE) 2018/858*** a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] ***il costruttore elabora*** una strategia di circolarità.	1. A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] ***i costruttori di veicoli elaborano*** una strategia di circolarità.

Or. en

Motivazione

L'elaborazione di una strategia di circolarità per ciascun tipo di veicolo rappresenta un onere eccessivo per i costruttori di veicoli. Un'unica strategia di circolarità per costruttore di veicoli può descrivere adeguatamente in che modo l'impresa rispetta gli obblighi e le prescrizioni del presente regolamento.

Emendamento 868
Silvia Sardone, Valérie Deloge, Aldo Patriciello, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Matthieu Valet, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Ondřej Knotek, Susanna Ceccardi, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Per ciascun tipo di veicolo omologato a norma del regolamento (UE) 2018/858*** a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] ***il costruttore elabora*** una strategia di circolarità.	1. A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] ***i costruttori di veicoli elaborano*** una strategia di circolarità.

Or. en

Emendamento 869
Laurent Castillo

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Per ciascun tipo di veicolo omologato a norma del regolamento (UE) 2018/858*** a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] ***il costruttore elabora*** una strategia di circolarità.	1. A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] ***i costruttori di veicoli elaborano*** una strategia di circolarità.

Or. en

Emendamento 870
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Per ciascun tipo di veicolo omologato a norma del regolamento (UE) 2018/858*** a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***36*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] ***il costruttore elabora*** una strategia di circolarità.	1. A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***60*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] ***i costruttori di veicoli elaborano*** una strategia di circolarità.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di presentare una strategia di circolarità per ciascun modello di nuova omologazione non offre chiari vantaggi. Al contrario, l'applicazione di questa prescrizione a livello di costruttore consentirebbe un migliore allineamento alla strategia di riciclaggio del regolamento sui veicoli fuori uso, garantendo la coerenza, riducendo gli oneri amministrativi e promuovendo la circolarità a lungo termine. Inoltre, estendere il periodo di conformità da 36 a 60 mesi è essenziale per concedere ai costruttori il tempo sufficiente per adattarsi, integrare le misure di circolarità e attuarle in modo efficace.

Emendamento 871
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Per ciascun tipo di veicolo omologato a norma del regolamento (UE) 2018/858*** a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] ***il costruttore elabora*** una strategia di circolarità.	1. A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] ***i costruttori di veicoli elaborano*** una strategia di circolarità.

Or. en

Emendamento 872
Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Flavio Tosi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La strategia di circolarità descrive le azioni che i costruttori intendono compiere per ottemperare ai loro obblighi di garantire il rispetto delle prescrizioni di circolarità di cui al capo II, verificato nell'ambito delle procedure di omologazione e applicabili al tipo di veicolo interessato.	2. La strategia di circolarità descrive le azioni che i costruttori intendono compiere per ottemperare ai loro obblighi di garantire il rispetto delle prescrizioni di circolarità di cui al capo II, verificato nell'ambito delle procedure di omologazione e applicabili al tipo di veicolo interessato. ***La strategia di circolarità non deve comportare oneri sproporzionati e deve tenere conto delle capacità e delle informazioni effettivamente messe a disposizione dai fornitori, in particolare le PMI.***

Or. en

Emendamento 873
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Entro [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme concordate di comune accordo che i costruttori devono applicare per effettuare la valutazione del ciclo di vita di cui all'allegato IV, parte A.

Or. en

Emendamento 874
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Entro [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme concordate di comune accordo che i costruttori devono applicare per effettuare la valutazione del ciclo di vita di cui all'allegato IV, parte A.

Or. en

Emendamento 875
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il costruttore monitora le azioni previste nella strategia di circolarità, vi dà seguito e aggiorna la strategia ***ogni cinque anni conformemente all'allegato IV, parte B***. La strategia di circolarità aggiornata è trasmessa all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione per il tipo di veicolo e alla Commissione.	5. Il costruttore monitora le azioni previste nella strategia di circolarità, vi dà seguito e aggiorna la strategia ***in caso di modifiche significative***. La strategia di circolarità aggiornata è trasmessa all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione per il tipo di veicolo e alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Richiedere aggiornamenti periodici della strategia in materia di circolarità a intervalli fissi creerebbe un onere inutile sia per i costruttori che per le autorità di omologazione. Gli aggiornamenti dovrebbero invece essere richiesti solo quando si verificano cambiamenti significativi nei processi o nelle circostanze pertinenti, garantendo un approccio più efficiente e mirato senza imporre indebite complessità amministrative.

Emendamento 876
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per ciascun tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di ***entrata in vigore del presente regolamento***] a norma del regolamento (UE) 2018/858, i costruttori dichiarano la rispettiva quota di contenuto riciclato di:	Per ciascun ***nuovo*** tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di ***adozione dell'atto di esecuzione che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica della quota dei materiali riciclati da rifiuti post-consumo nei tipi di veicoli, di cui all'articolo 6, paragrafo 4, quinto comma,***] a norma del regolamento (UE) 2018/858, i costruttori dichiarano la rispettiva quota di contenuto riciclato di:

Or. en

Motivazione

Prima di poter attuare l'obbligo di dichiarazione, è necessario sviluppare una solida metodologia di calcolo e verifica. Data la complessità della catena di approvvigionamento del settore automobilistico, è necessario tempo sufficiente per raccogliere dati accurati. È essenziale una metodologia standardizzata per consentire la conformità ai requisiti. I costruttori dell'equipaggiamento originale devono avere accesso a un approccio armonizzato per il calcolo del contenuto riciclato prima della pubblicazione di qualsiasi studio di fattibilità.

Emendamento 877
Pascal Canfin, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per ciascun tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente ***al primo giorno del mese successivo*** a ***36*** mesi dopo la data di ***entrata in vigore del presente regolamento***] a norma del regolamento (UE) 2018/858, i costruttori dichiarano la rispettiva quota di contenuto riciclato di:	Per ciascun tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente a ***12*** mesi dopo la data di ***adozione dell'atto di esecuzione che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica della quota dei materiali riciclati da rifiuti post-consumo nei tipi di veicoli, di cui all'articolo 6,***] a norma del regolamento (UE) 2018/858, i costruttori dichiarano la rispettiva quota di contenuto riciclato di:

Or. en

Emendamento 878
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per ciascun tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore ***del presente regolamento***]	36 mesi dopo la data di entrata in vigore ***dell'atto di esecuzione che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica del contenuto riciclato presente nei veicoli***, ***per ciascun nuovo tipo di veicolo***

a norma del regolamento (UE) 2018/858, i costruttori dichiarano la rispettiva quota di contenuto riciclato di:

omologato a partire dal [data di entrata in vigore + 36 mesi] a norma del regolamento (UE) 2018/858, i costruttori dichiarano la rispettiva quota di contenuto riciclato di:

Or. en

Emendamento 879
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per ciascun tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858, i costruttori dichiarano la rispettiva quota di contenuto riciclato di:	Per ciascun ***nuovo*** tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858, i costruttori dichiarano la rispettiva quota di contenuto riciclato di:

Or. en

Emendamento 880
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per ciascun tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***36*** mesi dopo la data di ***entrata in vigore*** del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858, i costruttori dichiarano la rispettiva quota di contenuto riciclato di:	Per ciascun tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***12*** mesi dopo da data di ***adozione dell'atto delegato di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 5,*** del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858, i costruttori dichiarano la rispettiva quota di contenuto riciclato di:

Or. en

Emendamento 881
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per ciascun tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore ***del presente regolamento***] a norma del regolamento (UE) 2018/858, i costruttori dichiarano la rispettiva quota di contenuto riciclato di:	36 mesi dopo la data di entrata in vigore ***dell'atto di esecuzione che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica del contenuto riciclato presente nei veicoli***, ***per ogni nuovo tipo di veicolo omologato a partire dal [data di entrata in vigore + 36 mesi***] a norma del regolamento (UE) 2018/858, i costruttori dichiarano la rispettiva quota di contenuto riciclato di:

Or. en

Emendamento 882
Filip Turek, Elisabeth Dieringer, Jorge Buxadé Villalba, Jorge Martín Frías, Klara Dostalova, Ondřej Knotek, Jaroslava Pokorná Jermanová, Jana Nagyová, Jaroslav Bžoch, Ondřej Kovařík, Virginie Joron, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per ciascun tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858, i costruttori dichiarano la rispettiva quota di contenuto riciclato di:	Per ciascun ***nuovo*** tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858, i costruttori dichiarano la rispettiva quota di contenuto riciclato di:

Or. en

Emendamento 883
Silvia Sardone, Valérie Deloge, Aldo Patriciello, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain,

Roberto Vannacci, Matthieu Valet, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Ondřej Knotek, Susanna Ceccardi, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per ciascun tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858, i costruttori dichiarano la rispettiva quota di contenuto riciclato di:	Per ciascun ***nuovo*** tipo di veicolo omologato a partire dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] a norma del regolamento (UE) 2018/858, i costruttori dichiarano la rispettiva quota di contenuto riciclato di:

Or. en

Emendamento 884
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, samario ***e*** boro nei magneti permanenti dei motori ad azionamento elettrico;	(a) neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, samario***,*** boro***, nichel e cobalto*** nei magneti permanenti dei motori ad azionamento elettrico;

Or. en

Emendamento 885
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, samario ***e*** boro nei magneti permanenti dei motori ad azionamento	(a) neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, samario***,*** boro***, nichel e cobalto*** nei magneti permanenti dei motori ad

elettrico;	azionamento elettrico;

Or. en

Emendamento 886
Matteo Ricci, Pierfrancesco Maran, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, samario ***e*** boro nei magneti permanenti dei motori ad azionamento elettrico;	(a) neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, samario***, nichel, cobalto*** e boro nei magneti permanenti dei motori ad azionamento elettrico;

Or. en

Emendamento 887
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) vetro;

Or. en

Emendamento 888
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) vetro;

Or. en

Emendamento 889
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d quater) vetro;

Or. en

Emendamento 890
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a ter) gomma;

Or. en

Emendamento 891
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) gomma;

Or. en

Emendamento 892
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) gomma;

Or. en

Emendamento 893
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) rame;

Or. en

Emendamento 894
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) acciaio.	(d) acciaio ***e sue leghe***.

Or. en

Emendamento 895
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) plastica.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la trasparenza e stimolare la domanda di plastica riciclata, un periodo di dichiarazione obbligatorio e incentivi per i costruttori dell'equipaggiamento originale proattivi dovrebbero precedere gli obiettivi relativi al contenuto riciclato.

Emendamento 896
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) plastica;

Or. en

Emendamento 897
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) plastica

Or. en

Emendamento 898
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) plastica

Or. en

Emendamento 899
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La dichiarazione ***concerne il contenuto riciclato*** di detti materiali ***presenti*** nel tipo di veicolo e indica, per quota di materiale, se ***è*** riciclato da rifiuti pre-consumo o post-consumo.	La dichiarazione ***dovrebbe riguardare la quota riciclata*** di detti materiali nel tipo di veicolo e indica, per ***ciascuna*** quota di materiale, se ***era*** riciclato da rifiuti pre-consumo o post-consumo.

Or. en

Motivazione

La definizione di rifiuti di plastica post-consumo dovrebbe tenere conto dei vari materiali polimerici che sono tipicamente gestiti nello stesso flusso di rifiuti automobilistici. Il riferimento ai "flussi di rifiuti di plastica post-consumo" dovrebbe quindi essere preso in considerazione in tutte le parti del testo legislativo.

Emendamento 900
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La dichiarazione concerne il contenuto riciclato di detti materiali presenti nel tipo di veicolo e indica, per quota di materiale, se è riciclato da rifiuti pre-consumo o post-consumo.	La dichiarazione concerne il contenuto riciclato di detti materiali presenti nel tipo di veicolo e indica, per quota di materiale ***e per i componenti di plastica di peso superiore a 100 grammi***, se è riciclato da rifiuti pre-consumo o post-consumo.

Or. en

Emendamento 901
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La dichiarazione concerne il contenuto riciclato di detti materiali presenti nel tipo di veicolo e indica, per quota di materiale, se è riciclato da rifiuti pre-consumo o post-consumo.	La dichiarazione concerne il contenuto riciclato di detti materiali presenti nel tipo di veicolo e indica, per quota di materiale ***e per i componenti di plastica di peso superiore a 100 grammi***, se è riciclato da rifiuti pre-consumo o post-consumo.

Or. en

Emendamento 902
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La dichiarazione concerne il contenuto riciclato di detti materiali presenti nel tipo di veicolo e indica, per quota di materiale, se è riciclato da rifiuti pre-consumo o post-consumo.	La dichiarazione concerne il contenuto riciclato di detti materiali presenti nel tipo di veicolo e indica, per quota di materiale ***e per i componenti di plastica di peso superiore a 100 grammi***, se è riciclato da rifiuti pre-consumo o post-consumo.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la trasparenza e stimolare la domanda di plastica riciclata, un periodo di dichiarazione obbligatorio e incentivi per i costruttori dell'equipaggiamento originale proattivi dovrebbero precedere gli obiettivi relativi al contenuto riciclato. I fornitori devono essere preparati in anticipo, con i dati disponibili entro il 2029 per gli obiettivi del 2032. Prima delle dichiarazioni deve essere stabilita una metodologia chiara per garantire l'accuratezza e la comparabilità. Si propone pertanto una soglia di 100 g per le dichiarazioni del contenuto riciclato, in linea con le norme di etichettatura al fine di evitare sforzi sproporzionati per i componenti più piccoli.

Emendamento 903
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Oltre alla dichiarazione, ai costruttori è richiesta una certificazione di terzi basata sulle norme EN 15343 e ISO 17065.

Or. en

Emendamento 904
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In deroga al paragrafo 1, l'obbligo di dichiarare la quota di contenuto riciclato di un determinato materiale non si applica ai materiali per i quali è stato stabilito un obiettivo a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 o 4.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 905
Jonas Sjöstedt, Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Informazioni sulla rimozione ***e*** sulla sostituzione di parti, componenti e materiali presenti nei veicoli	Informazioni sulla rimozione***, sulla riparazione, sulla rifabbricazione, sull'ammodernamento, sul ricondizionamento e*** sulla sostituzione di parti, componenti e materiali presenti nei veicoli

Or. en

Emendamento 906
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Informazioni sulla rimozione ***e*** sulla sostituzione di parti, componenti e materiali presenti nei veicoli	Informazioni sulla rimozione***, sulla riparazione, sulla rifabbricazione, sull'ammodernamento, sul ricondizionamento e*** sulla sostituzione di parti, componenti e materiali presenti nei veicoli

Or. en

Emendamento 907
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Informazioni sulla rimozione ***e*** sulla sostituzione di parti, componenti e materiali presenti nei veicoli	Informazioni sulla rimozione***,*** sulla sostituzione ***e sulla riparazione*** di parti, componenti e materiali presenti nei veicoli

Or. en

Emendamento 908
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di	1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di

entrata in vigore del presente regolamento] i costruttori danno ai gestori di rifiuti ***e*** ai riparatori-manutentori un accesso illimitato, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni elencate nell'allegato V, che consentono di accedere, rimuovere in sicurezza e sostituire:	entrata in vigore del presente regolamento] i costruttori danno ai gestori di rifiuti***, agli ammodernatori e*** ai riparatori-manutentori***, per almeno 20 anni dopo la data di fine immissione sul mercato,*** un accesso illimitato, ***immediato,*** standardizzato e non discriminatorio alle informazioni elencate nell'allegato V, che consentono di accedere, rimuovere in sicurezza ***e in modo non distruttivo, riparare, rifabbricare, ammodernare, ricondizionare*** e sostituire***, senza compromettere le prestazioni del veicolo***:

Or. en

Emendamento 909
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] i costruttori danno ai gestori di rifiuti e ai riparatori-manutentori un accesso illimitato, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni elencate nell'allegato V, che consentono di accedere, rimuovere in sicurezza e sostituire:	1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] i costruttori danno ai gestori di rifiuti e ai riparatori-manutentori***, per almeno 20 anni dopo la data di fine immissione sul mercato,*** un accesso illimitato, ***immediato, libero***, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni elencate nell'allegato V, che consentono di accedere, rimuovere in sicurezza ***e in modo non distruttivo, riparare, ricondizionare, rifabbricare*** e sostituire***, senza compromettere le prestazioni del veicolo***:

Or. en

Emendamento 910
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] i costruttori danno ai gestori di rifiuti e ai riparatori-manutentori un accesso illimitato, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni elencate nell'allegato V, che consentono di accedere, rimuovere ***in sicurezza*** e sostituire:	1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] i costruttori danno ai gestori di rifiuti e ai riparatori-manutentori un accesso illimitato, ***immediato, libero***, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni elencate nell'allegato V, che consentono di accedere, rimuovere e ***in modo non distruttivo,*** sostituire***, riparare, rifabbricare e ricondizionare, se del caso, senza compromettere le prestazioni***:

Or. en

Emendamento 911
Filip Turek, Elisabeth Dieringer, Jorge Buxadé Villalba, Jorge Martín Frías, Klara Dostalova, Ondřej Knotek, Jaroslava Pokorná Jermanová, Jana Nagyová, Jaroslav Bžoch, Ondřej Kovařík, Virginie Joron, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] i costruttori danno ai gestori di rifiuti e ai riparatori-manutentori un accesso illimitato, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni elencate nell'allegato V, che consentono di accedere, rimuovere in sicurezza ***e*** sostituire:	1. ***Per i nuovi tipi di veicoli omologati a partire*** dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] i costruttori danno ai gestori di rifiuti e ai riparatori-manutentori un accesso illimitato, standardizzato e non discriminatorio***, tramite gli strumenti esistenti utilizzati dall'industria automobilistica,*** alle informazioni elencate nell'allegato V, che consentono di accedere, rimuovere in sicurezza***,*** sostituire***, rifabbricare e ricondizionare***:

Or. en

Motivazione

Gli impianti di trattamento autorizzati sono informati gratuitamente sulla rimozione di parti e componenti tramite il sistema IDIS (International Dismantling Information System). Il presente articolo impone ai costruttori di veicoli di fornire agli operatori indipendenti le informazioni necessarie per accedere, rimuovere o sostituire determinati componenti. Tali requisiti dovrebbero essere estesi a tutte le applicazioni di circolarità, compresi il riutilizzo, la rifabbricazione e il ricondizionamento.

Emendamento 912
Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] i costruttori danno ***ai gestori di rifiuti e ai riparatori-manutentori*** un accesso illimitato, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni elencate nell'allegato V, che consentono di accedere, rimuovere in sicurezza e sostituire:	1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] ***per i nuovi tipi di veicoli omologati*** i costruttori danno ***agli impianti di trattamento autorizzati e ai servizi di soccorso*** un accesso illimitato, standardizzato e non discriminatorio***, ad esempio tramite gli strumenti esistenti utilizzati dall'industria automobilistica,*** alle informazioni elencate nell'allegato V, che consentono di accedere, rimuovere in sicurezza e sostituire:

Or. en

Emendamento 913
Barbara Bonte, Viktória Ferenc, Filip Turek, Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Silvia Sardone, Marie-Luce Brasier-Clain, Anne-Sophie Frigout

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] i costruttori danno ai gestori di rifiuti e ai riparatori-manutentori un accesso illimitato, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni elencate nell'allegato V, che consentono di accedere, rimuovere in sicurezza ***e*** sostituire:	1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] i costruttori danno ai gestori di rifiuti e ai riparatori-manutentori un accesso illimitato, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni elencate nell'allegato V, che consentono di accedere, rimuovere in sicurezza***,*** sostituire***, riparare, rifabbricare e ricondizionare***:

Or. en

Emendamento 914
Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] i costruttori danno ai gestori di rifiuti e ai riparatori-manutentori un accesso illimitato, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni elencate nell'allegato V, che consentono di accedere, rimuovere in sicurezza ***e*** sostituire:	1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] i costruttori danno ai gestori di rifiuti e ai riparatori-manutentori un accesso illimitato, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni elencate nell'allegato V, che consentono di accedere, rimuovere in sicurezza***,*** sostituire***, rifabbricare e ricondizionare***:

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce un accesso chiaro e tutelato alle informazioni essenziali sulla riparazione e la manutenzione, ampliando la disponibilità di pezzi di ricambio ed evitando inutili restrizioni alle riparazioni indipendenti. Rafforza la competitività del mercato post-vendita, garantendo ai proprietari di veicoli opzioni di riparazione convenienti e diversificate.

Emendamento 915
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] i costruttori danno ***ai gestori di rifiuti e ai riparatori-manutentori*** un accesso illimitato, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni elencate nell'allegato V, che consentono di accedere***,*** rimuovere in sicurezza ***e sostituire***:	1. ***Per i nuovi tipi di veicoli omologati a partire*** dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] i costruttori danno ***agli impianti di trattamento autorizzati*** un accesso illimitato, standardizzato e non discriminatorio***, ad esempio tramite gli strumenti esistenti utilizzati dall'industria automobilistica,*** alle informazioni elencate nell'allegato V, che consentono di accedere ***e*** rimuovere in sicurezza:

Or. en

Motivazione

Solo gli impianti di trattamento autorizzati dovrebbero avere accesso alle informazioni sulla demolizione di cui all'articolo 11, in quanto altri gestori di rifiuti e servizi di riparazione non lo richiedono. La fornitura di tali informazioni a parti non autorizzate potrebbe comportare rischi per la sicurezza, ma gli impianti autorizzati possono registrarsi come operatori indipendenti tramite il sistema IDIS per accedere ai dati relativi al riutilizzo.

Emendamento 916
Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] i costruttori danno ai gestori di rifiuti ***e*** ai	1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] i costruttori danno ai gestori di rifiuti***,*** ai

riparatori-manutentori un accesso illimitato, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni elencate nell'allegato V, che consentono di accedere, rimuovere in sicurezza e sostituire:	riparatori-manutentori ***e ai servizi di soccorso*** un accesso illimitato, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni elencate nell'allegato V, che consentono di accedere, rimuovere in sicurezza e sostituire:

Or. en

Motivazione

New technologies are accompanied by new challenges and risks. Emergency services world-wide are asking for more information and guidance on the specifics of these new technologies and vehicles as it can save lives during rescue operations. At least the information included in the International Dismantling Information System (IDIS) platform should be available for emergency services. The ISO17840 Standard can be of help here, as it provides a template document (rescue sheet, pictograms, response guide, ...) which OEMs can use to inform emergency services about this vital information. When OEMs use this form, they even get a higher safety score attributed by the European New Car Assessment Programme (NCAP).

Emendamento 917
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [***OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a*** 36 mesi ***dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento***] i costruttori danno ai gestori di rifiuti e ai riparatori-manutentori un accesso illimitato, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni elencate nell'allegato V, che consentono di accedere***,*** rimuovere in sicurezza ***e sostituire***:	1. ***Per i nuovi veicoli omologati a partire*** dal [***entrata in vigore*** + 36 mesi] i costruttori danno ai gestori di rifiuti e ai riparatori-manutentori un accesso illimitato, standardizzato e non discriminatorio***, ad esempio tramite gli strumenti esistenti utilizzati dall'industria automobilistica,*** alle informazioni elencate nell'allegato V, che consentono di accedere ***e*** rimuovere in sicurezza:

Or. en

Emendamento 918
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] i costruttori danno ai gestori di rifiuti ***e ai riparatori-manutentori*** un accesso illimitato, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni elencate nell'allegato V, che consentono di accedere, rimuovere in sicurezza e sostituire:	1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] i costruttori danno ai gestori di rifiuti un accesso illimitato, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni elencate nell'allegato V, che consentono di accedere, rimuovere in sicurezza e sostituire:

Or. en

Emendamento 919
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le batterie per veicoli elettrici ***incorporate nel veicolo***;	(a) le batterie per veicoli elettrici ***e i loro componenti costitutivi fino al più piccolo pezzo di ricambio, incorporati nei veicoli***;

Or. ro

Emendamento 920
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le batterie per veicoli elettrici incorporate nel veicolo;	(a) le batterie per veicoli elettrici incorporate nel veicolo***, i relativi sistemi di gestione, moduli o celle e qualsiasi altro***

elemento costitutivo;

Or. en

Emendamento 921
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le batterie per veicoli elettrici incorporate nel veicolo;	(a) le batterie per veicoli elettrici incorporate nel veicolo***, i relativi sistemi di gestione, moduli o celle e qualsiasi altro elemento costitutivo***;

Or. en

Emendamento 922
Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le batterie per veicoli elettrici ***incorporate*** nel veicolo;	(a) le batterie per veicoli elettrici ***e i relativi elementi costitutivi intercambiabili incorporati*** nel veicolo;

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che le batterie per veicoli elettrici sono costituite da elementi intercambiabili che possono essere riparati e sostituiti, garantendone la continua fruibilità a un prezzo accessibile.

Emendamento 923
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le batterie per veicoli elettrici ***incorporate*** nel veicolo;	(a) le batterie per veicoli elettrici ***e i relativi pacchi batterie incorporati*** nel veicolo;

Or. en

Emendamento 924
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i motori ad azionamento elettrico incorporati nel veicolo;	(b) i motori ad azionamento elettrico incorporati nel veicolo ***e i relativi elementi costitutivi***;

Or. en

Emendamento 925
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i motori ad azionamento elettrico incorporati nel veicolo;	(b) i motori ad azionamento elettrico incorporati nel veicolo ***e i relativi elementi costitutivi***;

Or. en

Emendamento 926
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) componenti e parti del veicolo con codici digitali, se la codifica ne impedisce la riparazione, la manutenzione o la sostituzione in un altro veicolo.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La codifica digitale dovrebbe essere vietata.

Emendamento 927
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) componenti e parti del veicolo con codici digitali, se la codifica ne impedisce la riparazione, la manutenzione o la sostituzione in un altro veicolo.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Gli impianti di trattamento autorizzati non richiedono l'accesso a tali informazioni, in quanto i riparatori-manutentori fruiscono già dei diritti di cui all'allegato X del regolamento (UE) 2018/858, all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 595/2009 e agli articoli 4 e 6 del regolamento (UE) 2024/1257. Non necessitano del regolamento sui veicoli fuori uso per accedervi. Se gli impianti di trattamento autorizzati desiderano accedere a parti codificate, sono liberi di registrarsi di conseguenza, con il relativo link di registrazione disponibile tramite il sistema IDIS.

Emendamento 928
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) componenti e parti del veicolo con codici digitali, se la codifica ne impedisce la riparazione, la manutenzione o la sostituzione in un altro veicolo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 929
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) numeri delle parti, numeri delle parti precedenti e numeri delle parti che rendono possibile l'interscambio tra marche, tipi, modelli e anni di produzione.

Or. en

Emendamento 930
Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I costruttori forniscono una guida informativa per il soccorso e gli interventi di emergenza.

Or. en

Emendamento 931
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I costruttori garantiscono la cooperazione con gli operatori di trattamento autorizzati e con i riparatori-manutentori istituendo le piattaforme di comunicazione necessarie per fornire e tenere aggiornate le informazioni di cui al paragrafo 1 e le informazioni di cui all'allegato V.	I costruttori garantiscono la cooperazione con gli operatori di trattamento autorizzati e con i riparatori-manutentori istituendo le piattaforme di comunicazione necessarie per fornire e tenere aggiornate le informazioni di cui al paragrafo 1 e le informazioni di cui all'allegato V. ***I costruttori forniscono le informazioni di cui al primo comma gratuitamente. I costruttori possono esigere dai gestori dei rifiuti e dai riparatori-manutentori il pagamento di una tariffa il cui importo non supera il costo diretto della messa a disposizione delle informazioni richieste, compresi in particolare i costi necessari per la formattazione dei dati, la diffusione elettronica e l'archiviazione per mezzo di piattaforme di comunicazione.***

Or. ro

Emendamento 932
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I costruttori garantiscono la cooperazione con gli operatori di trattamento autorizzati e con i riparatori-manutentori istituendo le piattaforme di comunicazione necessarie per fornire e tenere aggiornate le informazioni di cui al paragrafo 1 e le informazioni di cui all'allegato V.	I costruttori garantiscono la cooperazione con gli operatori di trattamento autorizzati e con i riparatori-manutentori istituendo le piattaforme di comunicazione necessarie per fornire e tenere aggiornate le informazioni di cui al paragrafo 1 e le informazioni di cui all'allegato V. ***In tal caso le informazioni sono messe a disposizione anche nel sistema IDIS.***

Or. en

Motivazione

È molto importante che le informazioni siano rese disponibili anche nel sistema IDIS (International Dismantling Information System), che ha dimostrato di riscuotere molto successo.

Emendamento 933
Pascal Canfin, Yvan Verougstraete, Ivars Ijabs

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I costruttori garantiscono la cooperazione con gli operatori di trattamento autorizzati e con i riparatori-manutentori istituendo le piattaforme di comunicazione necessarie per fornire e tenere aggiornate le informazioni di cui al paragrafo 1 e le informazioni di cui all'allegato V.	I costruttori garantiscono la cooperazione con gli ***ammodernatori autorizzati, con gli*** operatori di trattamento autorizzati e con i riparatori-manutentori istituendo le piattaforme di comunicazione necessarie per fornire e tenere aggiornate le informazioni di cui al paragrafo 1 e le informazioni di cui all'allegato V.

Or. en

Emendamento 934
Jens Gieseke, Paulius Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I costruttori garantiscono la cooperazione con gli operatori di trattamento autorizzati ***e*** con i riparatori-manutentori istituendo le piattaforme di comunicazione necessarie per fornire e tenere aggiornate le informazioni di cui al paragrafo 1 e le informazioni di cui all'allegato V.	I costruttori garantiscono la cooperazione con gli operatori di trattamento autorizzati***, con gli ammodernatori e*** con i riparatori-manutentori istituendo le piattaforme di comunicazione necessarie per fornire e tenere aggiornate le informazioni di cui al paragrafo 1 e le informazioni di cui all'allegato V.

Or. en

Motivazione

La cooperazione tra i costruttori e tutti gli operatori è importante per garantire la sostenibilità e la neutralità tecnologica del settore automobilistico.

Emendamento 935
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I costruttori garantiscono la cooperazione con gli operatori di trattamento autorizzati ***e*** con i riparatori-manutentori istituendo le piattaforme di comunicazione necessarie per fornire e tenere aggiornate le informazioni di cui al paragrafo 1 e le informazioni di cui all'allegato V.	I costruttori garantiscono la cooperazione con gli operatori di trattamento autorizzati**,** con i riparatori-manutentori ***e con gli ammodernatori*** istituendo le piattaforme di comunicazione necessarie per fornire e tenere aggiornate le informazioni di cui al paragrafo 1 e le informazioni di cui all'allegato V.

Or. en

Emendamento 936
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I costruttori garantiscono la cooperazione con gli ***operatori*** di trattamento autorizzati ***e con i riparatori-manutentori*** istituendo le piattaforme di comunicazione necessarie per fornire e tenere aggiornate le informazioni di cui al paragrafo 1 e le informazioni di cui all'allegato V.	I costruttori garantiscono la cooperazione con gli ***impianti*** di trattamento autorizzati istituendo le piattaforme di comunicazione necessarie per fornire e tenere aggiornate le informazioni di cui al paragrafo 1 e le informazioni di cui all'allegato V.

Or. en

Emendamento 937
Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I costruttori forniscono una guida informativa per il soccorso e gli interventi di emergenza tramite il modello di documento di cui alla norma ISO17840.

Or. en

Motivazione

New technologies are accompanied by new challenges and risks. Emergency services world-wide are asking for more information and guidance on the specifics of these new technologies and vehicles as it can save lives during rescue operations. At least the information included in the International Dismantling Information System (IDIS) platform should be available for emergency services. The ISO17840 Standard can be of help here, as it provides a template document (rescue sheet, pictograms, response guide, ...) which OEMs can use to inform emergency services about this vital information. When OEMs use this form, they even get a higher safety score attributed by the European New Car Assessment Programme (NCAP).

Emendamento 938
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I costruttori forniscono le informazioni di cui al primo comma gratuitamente. ***I costruttori possono riscuotere oneri dai gestori di rifiuti e dai riparatori-manutentori in ragione dell'importo necessario a coprire i costi amministrativi per rendere accessibili le informazioni necessarie attraverso le piattaforme di comunicazione.***	I costruttori forniscono le informazioni di cui al primo comma gratuitamente.

Or. en

Emendamento 939
Matteo Ricci, Pierfrancesco Maran, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I costruttori forniscono le informazioni di cui al primo comma gratuitamente. ***I costruttori possono riscuotere oneri dai gestori di rifiuti e dai riparatori-manutentori in ragione dell'importo necessario a coprire i costi amministrativi per rendere accessibili le informazioni necessarie attraverso le piattaforme di comunicazione.***	I costruttori forniscono le informazioni di cui al primo comma gratuitamente.

Or. en

Emendamento 940
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I costruttori forniscono le informazioni di cui al primo comma gratuitamente. ***I costruttori possono riscuotere oneri dai gestori di rifiuti e dai riparatori-manutentori in ragione dell'importo necessario a coprire i costi amministrativi per rendere accessibili le informazioni necessarie attraverso le piattaforme di comunicazione.***	I costruttori forniscono le informazioni di cui al primo comma gratuitamente.

Or. en

Emendamento 941
Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I costruttori forniscono le informazioni di cui al primo comma gratuitamente. ***I costruttori possono riscuotere oneri dai gestori di rifiuti e dai riparatori-manutentori in ragione dell'importo necessario a coprire i costi amministrativi per rendere accessibili le informazioni necessarie attraverso le piattaforme di comunicazione.***	I costruttori forniscono le informazioni di cui al primo comma gratuitamente.

Or. en

Motivazione

La creazione di un'economia circolare in Europa avvantaggia tutti e a tal fine è necessaria la responsabilità di tutti i portatori di interessi. È del tutto controproducente, iniquo e oneroso dal punto di vista amministrativo che i gestori di rifiuti e i riparatori-manutentori paghino tariffe ai costruttori in cambio delle informazioni che dovrebbero fornire.

Emendamento 942
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I costruttori forniscono le informazioni di cui al primo comma gratuitamente. ***I costruttori possono riscuotere oneri dai gestori di rifiuti e dai riparatori-manutentori in ragione dell'importo necessario a coprire i costi amministrativi per rendere accessibili le informazioni necessarie attraverso le piattaforme di comunicazione.***	I costruttori forniscono le informazioni di cui al primo comma gratuitamente.

Or. en

Emendamento 943
Filip Turek, Elisabeth Dieringer, Jorge Buxadé Villalba, Jorge Martín Frías, Klara Dostalova, Ondřej Knotek, Jaroslava Pokorná Jermanová, Jana Nagyová, Jaroslav Bžoch, Ondřej Kovařík, Virginie Joron, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I costruttori forniscono le informazioni di cui al primo comma gratuitamente. I costruttori possono riscuotere oneri dai gestori di rifiuti e dai riparatori-manutentori in ragione ***dell'importo necessario a coprire i*** costi ***amministrativi*** per rendere accessibili le informazioni necessarie ***attraverso le piattaforme di comunicazione***.	I costruttori forniscono le informazioni di cui al primo comma gratuitamente. I costruttori possono riscuotere oneri dai gestori di rifiuti e dai riparatori-manutentori in ragione ***di un importo non superiore ai*** costi ***diretti sostenuti*** per rendere accessibili le informazioni necessarie***, compresi, in particolare, i costi necessari per la formattazione dei dati, la comunicazione con mezzi elettronici e la conservazione***.

Or. en

Motivazione

Sebbene sia legittimo che i costruttori siano indennizzati per i costi derivanti da un obbligo giuridico loro imposto, non vi è motivo di imporre oneri aggiuntivi oltre ai costi diretti sostenuti per mettere a disposizione le informazioni tecniche ai gestori di rifiuti e ai riparatori-manutentori.

Emendamento 944
Pascal Canfin, Yvan Verougstraete, Ivars Ijabs

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I costruttori forniscono le informazioni di cui al primo comma gratuitamente. I costruttori possono riscuotere oneri dai gestori di rifiuti e dai riparatori-manutentori in ragione dell'importo necessario a coprire i costi amministrativi per rendere accessibili le informazioni necessarie attraverso le piattaforme di	I costruttori forniscono le informazioni di cui al primo comma gratuitamente. I costruttori possono riscuotere oneri ***dagli ammodernatori,*** dai gestori di rifiuti e dai riparatori-manutentori in ragione dell'importo necessario a coprire i costi amministrativi per rendere accessibili le informazioni necessarie attraverso le

comunicazione.	piattaforme di comunicazione.

Or. en

Emendamento 945
Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I costruttori forniscono le informazioni di cui al primo comma gratuitamente. I costruttori possono riscuotere oneri dai gestori di rifiuti e dai riparatori-manutentori ***in ragione dell'importo necessario*** a coprire i costi amministrativi per rendere accessibili le informazioni necessarie attraverso le piattaforme di comunicazione.	I costruttori forniscono le informazioni di cui al primo comma gratuitamente. I costruttori possono riscuotere oneri dai gestori di rifiuti e dai riparatori-manutentori ***solo nella misura necessaria*** a coprire i costi amministrativi ***effettivamente sostenuti*** per rendere accessibili le informazioni necessarie attraverso le piattaforme di comunicazione.

Or. en

Emendamento 946
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I costruttori forniscono le informazioni di cui al primo comma gratuitamente. I costruttori possono riscuotere oneri ***dai gestori di rifiuti e dai riparatori-manutentori*** in ragione dell'importo necessario a coprire i costi amministrativi per rendere accessibili le informazioni necessarie attraverso le piattaforme di comunicazione.	I costruttori forniscono le informazioni di cui al primo comma gratuitamente ***agli impianti di trattamento autorizzati***. I costruttori possono riscuotere oneri ***dagli impianti di trattamento autorizzati*** in ragione dell'importo necessario a coprire i costi amministrativi per rendere accessibili le informazioni necessarie attraverso le piattaforme di comunicazione.

Or. en

Emendamento 947
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I costruttori forniscono le informazioni di cui al primo comma gratuitamente. I costruttori possono riscuotere oneri ***dai gestori di rifiuti e dai riparatori-manutentori*** in ragione dell'importo necessario a coprire i costi amministrativi per rendere accessibili le informazioni necessarie attraverso le piattaforme di comunicazione.	I costruttori forniscono le informazioni di cui al primo comma gratuitamente. I costruttori possono riscuotere oneri ***dagli impianti di trattamento autorizzati*** in ragione dell'importo necessario a coprire i costi amministrativi per rendere accessibili le informazioni necessarie attraverso le piattaforme di comunicazione.

Or. en

Motivazione

I gestori dei rifiuti dovrebbero avere accesso alle informazioni di cui all'articolo 11, in particolare ai dettagli sulla rimozione dei componenti. Per la riparazione e la manutenzione, l'accesso ai dati relativi a veicoli, parti e componenti è già disciplinato dall'allegato X del regolamento (UE) 2018/858, dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 595/2009 e dagli articoli 4 e 6 del regolamento (UE) 2024/1257. Inoltre, il sistema IDIS è già in uso come piattaforma.

Emendamento 948
Andreas Glück, Svenja Hahn, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 al fine di modificare l'allegato V rivedendo l'elenco di parti, componenti e materiali dei veicoli e la portata delle informazioni che i costruttori sono tenuti a fornire.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Si tratta di una parte essenziale del regolamento e non dovrebbe essere lasciata alla Commissione la facoltà di decidere mediante atti delegati.

Emendamento 949
Silvia Sardone, Valérie Deloge, Aldo Patriciello, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Matthieu Valet, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Ondřej Knotek, Susanna Ceccardi, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I costruttori garantiscono che i motori ad azionamento elettrico che contengono magneti permanenti rechino un'etichetta indelebile chiaramente visibile e leggibile che riporti le informazioni di cui ***di cui all'allegato VI, punto 4***.	2. ***Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]*** i costruttori garantiscono che i motori ad azionamento elettrico che contengono magneti permanenti rechino un'etichetta indelebile chiaramente visibile e leggibile che riporti le informazioni di cui ***all'articolo 28 del regolamento (UE) 2024/1252***.

Or. en

Emendamento 950
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I costruttori garantiscono che i motori ad azionamento elettrico che contengono magneti permanenti rechino un'etichetta indelebile chiaramente visibile e leggibile che riporti le informazioni di cui all'allegato VI, punto 4.	2. ***Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]*** i costruttori garantiscono che i motori ad azionamento elettrico che contengono magneti permanenti rechino un'etichetta indelebile chiaramente visibile

e leggibile che riporti le informazioni di cui all'allegato VI, punto 4.

Or. en

Emendamento 951
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I costruttori garantiscono che i motori ad azionamento elettrico che contengono magneti permanenti rechino un'etichetta indelebile chiaramente visibile e leggibile che riporti le informazioni di cui all'allegato VI, punto 4.	2. ***Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]*** i costruttori garantiscono che i motori ad azionamento elettrico che contengono magneti permanenti rechino un'etichetta indelebile chiaramente visibile e leggibile che riporti le informazioni di cui all'allegato VI, punto 4.

Or. en

Motivazione

È opportuno evitare la doppia registrazione. Il regolamento dell'UE sui veicoli fuori uso dovrebbe specificare unicamente i requisiti di circolarità ed etichettatura per le parti del veicolo. I costruttori hanno bisogno di tempo per adeguare l'etichettatura del motore ad azionamento elettrico. L'allegato VI, punto 4, deve allinearsi al calendario della normativa sulle materie prime critiche (CRMA), ove l'etichettatura è applicabile dal 24 maggio 2029. Si raccomanda pertanto di rinviare l'obbligo a 36 mesi dopo l'entrata in vigore. Inoltre, le contraddizioni tra l'ambito di applicazione e le scadenze dell'etichettatura per le materie prime critiche e l'etichettatura per i veicoli fuori uso devono essere risolte per garantire chiarezza.

Emendamento 952
Matteo Ricci, Pierfrancesco Maran, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I costruttori garantiscono che i motori ***ad azionamento elettrico*** che contengono magneti permanenti rechino un'etichetta indelebile chiaramente visibile e leggibile che riporti le informazioni di cui all'allegato VI, punto 4.	2. I costruttori garantiscono che ***le parti, i componenti e*** i motori ***dei veicoli*** che contengono magneti permanenti rechino un'etichetta indelebile chiaramente visibile e leggibile che riporti le informazioni di cui all'allegato VI, punto 4.

Or. en

Emendamento 953
Ivars Ijabs, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
	soppresso
[...]	

Or. en

Emendamento 954
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Passaporto di circolarità del veicolo	Passaporto ***digitale*** di circolarità del veicolo

Or. en

Emendamento 955
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Passaporto di circolarità del veicolo	Passaporto ***digitale*** di circolarità del veicolo

Or. en

Emendamento 956
Pascal Canfin, Yvan Verougstraete, Andreas Glück, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 84 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento] ogni veicolo immesso sul mercato è munito di un passaporto di circolarità del veicolo, il quale è allineato e, ove possibile, integrato in altri passaporti ambientali relativi ai veicoli istituiti da normative dell'Unione.	1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 84 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento] ogni veicolo immesso sul mercato è munito di un passaporto di circolarità del veicolo, il quale è allineato***, interoperabile*** e, ove possibile, integrato in altri passaporti ambientali relativi ai veicoli istituiti da normative dell'Unione.

Or. en

Emendamento 957
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***84*** mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento] ogni veicolo immesso sul mercato è munito di un passaporto di circolarità del veicolo, il quale è allineato e, ove possibile, integrato in altri passaporti ambientali relativi ai	1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***12*** mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento] ogni veicolo ***di nuova omologazione*** immesso sul mercato è munito di un passaporto ***digitale*** di circolarità del veicolo, il quale è allineato e, ove possibile, integrato in altri passaporti

veicoli istituiti da normative dell'Unione.	ambientali relativi ai veicoli istituiti da normative dell'Unione.

Or. en

Emendamento 958
Filip Turek, Elisabeth Dieringer, Jorge Buxadé Villalba, Jorge Martín Frías, Klara Dostalova, Ondřej Knotek, Jaroslava Pokorná Jermanová, Jana Nagyová, Jaroslav Bžoch, Ondřej Kovařík, Virginie Joron, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 84 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento] ogni veicolo ***immesso sul mercato*** è munito di un passaporto di circolarità del veicolo, il quale è ***allineato e, ove possibile, integrato in*** altri passaporti ambientali relativi ai veicoli ***istituiti da normative dell'Unione***.	1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 84 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento], ogni ***tipo di*** veicolo è munito di un passaporto di circolarità del veicolo, il quale è ***interoperabile con*** altri passaporti ambientali ***esistenti*** relativi ai veicoli ***o con banche dati***.

Or. en

Motivazione

Per evitare duplicazioni e oneri inutili legati alla fornitura di una quantità enorme di dati, il passaporto di circolarità dei veicoli dovrebbe richiedere informazioni solo per tipo di veicolo, non per ogni singolo veicolo. Deve essere evitata la duplicazione di passaporti di prodotti diversi richiesti da regimi legislativi diversi. Sarebbe opportuno utilizzare e sviluppare il sistema IDIS (International Dismantling Information System), che è gratuito e accessibile a tutti gli operatori del settore interessati, piuttosto che creare nuovi sistemi.

Emendamento 959
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [OP: inserire la data	1. ***Per ogni nuovo tipo di veicolo***

corrispondente al primo giorno del mese successivo a 84 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento] ogni veicolo ***immesso sul mercato*** è munito di un passaporto di circolarità del veicolo, il quale è ***allineato e, ove possibile, integrato in*** altri passaporti ambientali relativi ai veicoli istituiti da normative dell'Unione.	***omologato a partire*** dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 84 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento] ogni ***nuovo tipo di*** veicolo è munito di un passaporto ***digitale*** di circolarità del veicolo, il quale è ***interoperabile con*** altri passaporti ambientali relativi ai veicoli istituiti da normative dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Il passaporto di circolarità del veicolo dovrebbe applicarsi solo ai veicoli di nuova omologazione pertinenti per i veicoli fuori uso. Una clausola di anteriorità dovrebbe esentare i veicoli omologati prima dell'entrata in vigore del regolamento sui veicoli fuori uso. Per evitare duplicazioni e dati eccessivi, il passaporto dovrebbe richiedere informazioni per tipo di veicolo e non per unità. L'armonizzazione tra i regimi legislativi è essenziale; dovrebbe essere utilizzato e migliorato il sistema IDIS esistente piuttosto che creare nuovi sistemi.

Emendamento 960
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 84 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento] ogni veicolo ***immesso sul mercato*** è munito di un passaporto di circolarità del veicolo, il quale è ***allineato e, ove possibile, integrato in*** altri passaporti ambientali relativi ai veicoli istituiti da normative dell'Unione.	1. ***Per i nuovi tipi di veicoli omologati a partire*** dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 84 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento]**,** ogni ***tipo di*** veicolo è munito di un passaporto di circolarità del veicolo, il quale è ***interoperabile con*** altri passaporti ambientali relativi ai veicoli istituiti da normative dell'Unione.

Or. en

Emendamento 961
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***84*** mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento] ogni veicolo immesso sul mercato è munito di un passaporto di circolarità del veicolo, il quale è allineato e, ove possibile, integrato in altri passaporti ambientali relativi ai veicoli istituiti da normative dell'Unione.	1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***60*** mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento] ogni veicolo immesso sul mercato è munito di un passaporto di circolarità del veicolo, il quale è allineato e, ove possibile, integrato in altri passaporti ambientali relativi ai veicoli istituiti da normative dell'Unione.

Or. en

Emendamento 962
Matteo Ricci, Pierfrancesco Maran, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***84*** mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento] ogni veicolo immesso sul mercato è munito di un passaporto di circolarità del veicolo, il quale è allineato e, ove possibile, integrato in altri passaporti ambientali relativi ai veicoli istituiti da normative dell'Unione.	1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***72*** mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento] ogni veicolo immesso sul mercato è munito di un passaporto di circolarità del veicolo, il quale è allineato e, ove possibile, integrato in altri passaporti ambientali relativi ai veicoli istituiti da normative dell'Unione.

Or. en

Emendamento 963
Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Flavio Tosi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***84*** mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento] ogni veicolo immesso sul mercato è munito di un passaporto di circolarità del veicolo, il quale è allineato e, ove possibile, integrato in altri passaporti ambientali relativi ai veicoli istituiti da normative dell'Unione.	1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***96*** mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento]***, a seguito della valutazione della compatibilità con altri regimi di responsabilità estesa del produttore e sulla base di una relazione di valutazione dell'impatto elaborata dalla Commissione,*** ogni veicolo immesso sul mercato è munito di un passaporto di circolarità del veicolo, il quale è allineato e, ove possibile, integrato in altri passaporti ambientali relativi ai veicoli istituiti da normative dell'Unione.

Or. en

Emendamento 964
Andreas Glück, Svenja Hahn, Christine Singer, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 84 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento] ogni veicolo immesso sul mercato è munito di un passaporto di circolarità del veicolo, il quale è ***allineato e, ove possibile,*** integrato in altri passaporti ambientali relativi ai veicoli istituiti da normative dell'Unione.	1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 84 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento] ogni ***tipo di*** veicolo immesso sul mercato è munito di un passaporto di circolarità del veicolo, il quale è integrato in altri passaporti ambientali relativi ai veicoli istituiti da normative dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Riducendo la burocrazia e la complessità, il passaporto di circolarità dei veicoli dovrebbe essere integrato nei passaporti ambientali esistenti.

Emendamento 965
Zala Tomašič, Milan Zver

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 84 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento] ogni veicolo ***immesso sul mercato*** è munito di un passaporto di circolarità del veicolo, il quale è ***allineato e, ove possibile, integrato in*** altri passaporti ambientali relativi ai veicoli istituiti da normative dell'Unione.	1. ***Per ogni nuovo tipo di veicolo omologato a partire*** dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 84 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento] ogni ***nuovo tipo di*** veicolo è munito di un passaporto di circolarità del veicolo, il quale è ***interoperabile con*** altri passaporti ambientali relativi ai veicoli istituiti da normative dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Amendment aims to ensure the effective implementation of the circularity vehicle passport while avoiding unnecessary bureaucratic burdens and additional costs for vehicle manufacturers. The original provision, which requires a passport for each individual vehicle placed on the market, would lead to significant administrative complexity and financial strain on producers, particularly in terms of compliance, data management, and regulatory oversight.By shifting the requirement to each new vehicle type approved, the amendment ensures that circularity information is properly documented and available without imposing disproportionate administrative costs. This approach aligns with existing regulatory frameworks in the automotive sector, where obligations are typically linked to vehicle type approvals rather than individual units.This amendment maintains the intended environmental and transparency benefits of the circularity vehicle passport while ensuring a more proportionate, cost-effective, and industry-friendly approach to its implementation.

Emendamento 966
Silvia Sardone, Valérie Deloge, Aldo Patriciello, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Matthieu Valet, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Ondřej Knotek, Susanna Ceccardi, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [OP: inserire la data	1. Dal [OP: inserire la data

corrispondente al primo giorno del mese successivo a 84 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento] ogni veicolo immesso sul mercato è munito di un passaporto di circolarità del veicolo, il quale è ***allineato e, ove possibile, integrato in*** altri passaporti ambientali relativi ai veicoli istituiti da normative dell'Unione.	corrispondente al primo giorno del mese successivo a 84 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento] ogni ***nuovo tipo di*** veicolo immesso sul mercato è munito di un passaporto di circolarità del veicolo, il quale è ***interoperabile con*** altri passaporti ambientali ***esistenti*** relativi ai veicoli istituiti da normative dell'Unione.

Or. en

Emendamento 967
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***84*** mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento] ogni veicolo immesso sul mercato è munito di un passaporto di circolarità del veicolo, il quale è allineato e, ove possibile, integrato in altri passaporti ambientali relativi ai veicoli istituiti da normative dell'Unione.	1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***12*** mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento] ogni veicolo ***di nuova omologazione*** immesso sul mercato è munito di un passaporto ***digitale*** di circolarità del veicolo, il quale è allineato e, ove possibile, integrato in altri passaporti ambientali relativi ai veicoli istituiti da normative dell'Unione.

Or. en

Emendamento 968
Zala Tomašič, Milan Zver

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il passaporto di circolarità del veicolo contiene le informazioni di cui all'articolo 11 in formato digitale ed è accessibile gratuitamente.	2. Il passaporto di circolarità del veicolo contiene le informazioni di cui all'articolo 11 in formato digitale ed è accessibile gratuitamente***, ad esclusione delle informazioni riservate e nel rispetto***

della proprietà intellettuale.

Or. en

Emendamento 969
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il passaporto di circolarità del veicolo contiene le informazioni di cui ***all'articolo*** 11 in formato digitale ed è accessibile gratuitamente.	2. Il passaporto di circolarità del veicolo contiene le informazioni di cui ***agli articoli 10,*** 11 ***e 11 bis*** in formato digitale ed è accessibile gratuitamente.

Or. en

Emendamento 970
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il passaporto di circolarità del veicolo ***contiene le informazioni di cui all'articolo 11*** in formato digitale ***ed*** è accessibile gratuitamente***.***	2. Il passaporto ***digitale*** di circolarità del veicolo ***è*** in formato digitale***,*** è accessibile gratuitamente ***e contiene:***

Or. en

Emendamento 971
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a) le informazioni di cui all'articolo 11 del presente regolamento;
	(b) le informazioni su tutte le sostanze che destano preoccupazione, sulle loro quantità e sulla loro ubicazione nel veicolo;
	(c) le informazioni su tutte le materie prime critiche utilizzate, sul contenuto riciclato e sui paesi di origine delle materie prime primarie;
	(d) gli impatti ambientali e l'uso delle risorse derivanti dalla produzione del veicolo e dalla gestione di fine vita sulla base della valutazione del ciclo di vita di cui all'allegato IV, parte A;
	(e) l'indice di riparabilità conformemente all'articolo 4 bis;
	(f) le informazioni sulle prestazioni dei veicoli, compreso il monitoraggio degli eventi di malfunzionamento;
	(g) le informazioni sulle prove e sulla conformità, comprese le informazioni relative alla registrazione, alla garanzia e all'assicurazione, nonché le informazioni sulla conformità alla responsabilità estesa del produttore, sul certificato di rottamazione e sui risultati dei controlli tecnici;
	(h) le informazioni generali sul veicolo, comprese le specifiche tecniche, il modello, la categoria, le informazioni sul costruttore e il numero di identificazione del veicolo;
	(i) le informazioni sulla durabilità e sulla durata prevista del veicolo, delle sue parti e dei suoi componenti;
	(j) le informazioni e le istruzioni destinate ai consumatori per quanto riguarda l'uso e lo smaltimento ecologicamente corretti del veicolo.

Or. en

Motivazione

Necessità di aggiungere informazioni da fornire nell'ambito del passaporto di circolarità del veicolo per allinearne il contenuto al passaporto delle batterie (regolamento sulle batterie), al passaporto ambientale dei veicoli (EURO 7) e al passaporto digitale dei prodotti proposto nell'ambito del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR), come indicato al paragrafo 1. Come indicato ai paragrafi 1 e 6, i passaporti dovrebbero essere integrati e interoperabili.

Emendamento 972
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il passaporto di circolarità del veicolo ***contiene le informazioni di cui all'articolo 11 in formato digitale ed*** è ***accessibile gratuitamente.***	2. Il passaporto ***digitale*** di circolarità del veicolo è ***gratuito*** e ***contiene***:
	(a) le informazioni di cui all'articolo 11 del presente regolamento;
	(b) le informazioni su tutte le sostanze che destano preoccupazione, sulle loro quantità e sulla loro ubicazione nel veicolo;
	(c) le informazioni su tutte le materie prime critiche utilizzate, sul contenuto riciclato e sui paesi di origine delle materie prime primarie;
	(d) l'impatto ambientale della produzione del veicolo e della gestione di fine vita di cui all'allegato IV, parte A;
	(e) l'indice di riparabilità conformemente all'articolo 4 bis;
	(f) le informazioni sulle prestazioni dei veicoli, compreso il monitoraggio degli eventi di malfunzionamento;
	(g) le informazioni sulle prove e sulla conformità, comprese le informazioni relative alla registrazione, alla garanzia e all'assicurazione, nonché le informazioni sulla conformità alla responsabilità estesa

	del produttore, sul certificato di rottamazione e sui risultati dei controlli tecnici;
	(h) le informazioni generali sul veicolo, comprese le specifiche tecniche, il modello, la categoria, le informazioni sul costruttore e il numero di identificazione del veicolo;
	(i) le informazioni sulla durabilità e sulla durata prevista del veicolo, delle sue parti e dei suoi componenti;
	(j) le informazioni e le istruzioni destinate ai consumatori per quanto riguarda l'uso e lo smaltimento ecologicamente corretti del veicolo.

Or. en

Emendamento 973
Letizia Moratti, Flavio Tosi, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il costruttore che immette il veicolo sul mercato garantisce che le informazioni contenute nel passaporto di circolarità del veicolo siano esatte, complete e aggiornate.	3. Il costruttore che immette il veicolo sul mercato garantisce che le informazioni contenute nel passaporto di circolarità del veicolo siano esatte, complete e aggiornate. ***Tali informazioni si riferiscono solo ai dati disponibili nelle fasi di progettazione, produzione e omologazione del veicolo, mentre gli obblighi per il successivo aggiornamento saranno disciplinati da normative settoriali specifiche e non implicheranno nuovi obblighi indiretti lungo la catena di approvvigionamento.***

Or. en

Emendamento 974
Andreas Glück, Svenja Hahn, Christine Singer, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il costruttore che immette il veicolo sul mercato garantisce che le informazioni contenute nel passaporto di circolarità del veicolo siano esatte, complete e aggiornate.	3. Il costruttore che immette il veicolo sul mercato garantisce che le informazioni contenute nel passaporto di circolarità del veicolo siano esatte, complete e aggiornate ***al momento dell'immissione del veicolo sul mercato***.

Or. en

Motivazione

I costruttori di veicoli possono essere responsabili della fornitura di informazioni aggiornate solo al momento dell'immissione del veicolo sul mercato.

Emendamento 975
Silvia Sardone, Valérie Deloge, Aldo Patriciello, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Matthieu Valet, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Ondřej Knotek, Susanna Ceccardi, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il costruttore che immette il veicolo sul mercato garantisce che le informazioni contenute nel passaporto di circolarità del veicolo siano esatte***,*** complete ***e aggiornate***.	3. Il costruttore che immette il veicolo sul mercato garantisce che le informazioni contenute nel passaporto di circolarità del veicolo siano esatte ***e*** complete ***al momento dell'immissione del veicolo sul mercato***.

Or. en

Emendamento 976
Filip Turek, Elisabeth Dieringer, Jorge Buxadé Villalba, Jorge Martín Frías, Klara Dostalova, Ondřej Knotek, Jaroslava Pokorná Jermanová, Jana Nagyová, Jaroslav Bžoch, Ondřej Kovařík, Virginie Joron, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il costruttore che immette il veicolo sul mercato garantisce che le informazioni contenute nel passaporto di circolarità del veicolo siano esatte**,** complete ***e aggiornate***.	3. Il costruttore che immette il veicolo sul mercato garantisce che le informazioni contenute nel passaporto di circolarità del veicolo siano esatte ***e*** complete ***al momento dell'immissione del veicolo sul mercato***.

Or. en

Motivazione

Il costruttore può garantire la completezza e l'esattezza del passaporto del veicolo solo al momento della produzione, in quanto i cambiamenti dovuti alla manutenzione, alla personalizzazione e alle riparazioni (in particolare con parti non originali) possono incidere su tali aspetti in una fase successiva della vita del veicolo.

Emendamento 977
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il costruttore che immette il veicolo sul mercato garantisce che le informazioni contenute nel passaporto di circolarità del veicolo siano esatte**,** complete ***e aggiornate***.	3. Il costruttore che immette il veicolo sul mercato garantisce che le informazioni contenute nel passaporto di circolarità del veicolo siano esatte ***e*** complete ***al momento dell'immissione del veicolo sul mercato***.

Or. en

Emendamento 978
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il costruttore che immette il veicolo sul mercato garantisce che le informazioni contenute nel passaporto di circolarità del veicolo siano esatte***,*** complete ***e aggiornate***.	3. Il costruttore che immette il veicolo sul mercato garantisce che le informazioni contenute nel passaporto di circolarità del veicolo siano esatte ***e*** complete ***al momento dell'immissione del veicolo sul mercato***.

Or. en

Motivazione

Il costruttore può garantire solo la completezza e l'accuratezza del passaporto del veicolo al momento della produzione. Nel corso della vita del veicolo, la manutenzione, la personalizzazione e le riparazioni, in particolare con parti non originali, possono alterarne i dettagli. Pertanto, la garanzia di completezza del costruttore dovrebbe essere limitata alla prima immissione del veicolo sul mercato.

Emendamento 979
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) sono trasferibili mediante ***una rete*** aperta ***e interoperabile per lo scambio di dati senza blocco da fornitore***;	(c) sono trasferibili mediante ***un'interfaccia per programmi applicativi (API)*** aperta ***o tecnologia equivalente, accessibile ai soggetti che soddisfano le qualifiche definite nel presente regolamento***;

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce l'attuazione tecnica del trasferimento dei dati specificando l'accesso basato su API o un'altra soluzione equivalente, garantendo nel contempo che solo i soggetti legittimati a norma del regolamento possano reperire le informazioni, evitando la ridondanza con le disposizioni esistenti in materia di interoperabilità e vendor lock-in di cui all'articolo 13, paragrafo 4.

Emendamento 980
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) Il passaporto di circolarità è registrato nei registri di immatricolazione nazionali entro 60 mesi dall'adozione della presente proposta.

Or. en

Emendamento 981
Filip Turek, Elisabeth Dieringer, Jorge Buxadé Villalba, Jorge Martín Frías, Klara Dostalova, Ondřej Knotek, Jaroslava Pokorná Jermanová, Jana Nagyová, Jaroslav Bžoch, Ondřej Kovařík, Virginie Joron, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il passaporto di circolarità di un veicolo divenuto veicolo fuori uso cessa di esistere non prima di 6 mesi dal rilascio del certificato di rottamazione ***del*** veicolo fuori uso.	5. Il passaporto di circolarità di un veicolo divenuto veicolo fuori uso ***o legalmente esportato dall'Unione*** cessa di esistere non prima di 6 mesi dal rilascio del certificato di ***esportazione o di*** rottamazione ***di un*** veicolo fuori uso.

Or. en

Motivazione

La sospensione del passaporto di circolarità di un veicolo dovrebbe applicarsi anche quando un veicolo è esportato legalmente dall'UE, nonché quando il veicolo diventa veicolo fuori uso.

Emendamento 982
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il passaporto di circolarità di un veicolo divenuto veicolo fuori uso cessa di esistere non prima di 6 mesi dal rilascio del certificato di rottamazione del veicolo fuori uso.	5. Il passaporto di circolarità di un veicolo divenuto veicolo fuori uso ***o legalmente esportato dall'Unione*** cessa di esistere non prima di 6 mesi dal rilascio del certificato di ***esportazione o di*** rottamazione del veicolo fuori uso.

Or. en

Emendamento 983
Silvia Sardone, Valérie Deloge, Aldo Patriciello, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Matthieu Valet, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Ondřej Knotek, Susanna Ceccardi, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il passaporto di circolarità di un veicolo divenuto veicolo fuori uso cessa di esistere non prima di 6 mesi dal rilascio del certificato di rottamazione del veicolo fuori uso.	5. Il passaporto di circolarità di un veicolo divenuto veicolo fuori uso ***o legalmente esportato dall'Unione*** cessa di esistere non prima di 6 mesi dal rilascio del certificato di ***esportazione o di*** rottamazione del veicolo fuori uso.

Or. en

Emendamento 984
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il passaporto di circolarità di un veicolo divenuto veicolo fuori uso cessa di esistere non prima di 6 mesi dal rilascio del certificato di rottamazione del veicolo fuori uso.	5. Il passaporto di circolarità di un veicolo divenuto veicolo fuori uso ***o legalmente esportato dall'Unione*** cessa di esistere non prima di 6 mesi dal rilascio del certificato di ***esportazione o di*** rottamazione del veicolo fuori uso.

Or. en

Motivazione

Il passaporto di circolarità di un veicolo dovrebbe essere sospeso quando un veicolo è esportato legalmente dall'UE o quando il veicolo diventa un veicolo fuori uso.

Emendamento 985
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione ***adotta atti di esecuzione che disciplinano:***	***Nel definire le norme di cui al primo comma,*** la Commissione ***tiene conto della necessità di garantire un elevato livello di sicurezza e di tutela della vita privata, anche limitando l'accesso diretto ai dati operativi di un veicolo.***

Or. en

Emendamento 986
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta atti di esecuzione che disciplinano:	***Entro [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 30 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento]*** la Commissione adotta atti di esecuzione che disciplinano:

Or. en

Emendamento 987
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le modalità e ***le specifiche tecniche*** della soluzione da utilizzare per accedere al passaporto di circolarità del veicolo;	(a) le modalità e ***i requisiti di base*** della soluzione ***tecnica*** da utilizzare per accedere al passaporto di circolarità del veicolo***, garantendo un approccio tecnologicamente neutro che consenta diverse attuazioni tecniche***;

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce un approccio tecnologicamente neutro, consentendo flessibilità nell'attuazione e impedendo nel contempo alla Commissione di imporre una soluzione unica, promuovendo in tal modo l'innovazione e un'ampia compatibilità.

Emendamento 988
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) l'interoperabilità del passaporto di circolarità del veicolo con altri passaporti imposti dalla legislazione dell'Unione;	i) ***l'allineamento e*** l'interoperabilità del passaporto di circolarità del veicolo con altri passaporti imposti dalla legislazione dell'Unione;

Or. en

Emendamento 989
Zala Tomašič, Milan Zver

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) l'archiviazione e il trattamento delle informazioni contenute nel passaporto di circolarità del veicolo;	ii) l'archiviazione e il trattamento delle informazioni contenute nel passaporto di circolarità del veicolo***, garantendo il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e delle normative in materia di protezione dei dati***;

Or. en

Emendamento 990
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) l'introduzione, la modifica e l'aggiornamento delle informazioni contenute nel passaporto di circolarità del veicolo da parte di soggetti diversi dal costruttore;	(c) ***le condizioni di accesso al passaporto di circolarità del veicolo, compreso il diritto di accesso, nonché*** l'introduzione, la modifica e l'aggiornamento delle informazioni contenute nel passaporto di circolarità del veicolo da parte di soggetti diversi dal costruttore.

Or. en

Emendamento 991
Filip Turek, Elisabeth Dieringer, Jorge Buxadé Villalba, Jorge Martín Frías, Klara Dostalova, Ondřej Knotek, Jaroslava Pokorná Jermanová, Jana Nagyová, Jaroslav Bžoch, Ondřej Kovařík, Virginie Joron, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) le condizioni di accesso al passaporto di circolarità, compreso il diritto di accesso, nonché l'introduzione,

la modifica e l'aggiornamento delle informazioni contenute nel passaporto di circolarità del veicolo da parte di soggetti diversi dal costruttore.

Or. en

Motivazione

Dovrebbero essere aggiunte disposizioni per agevolare l'accesso al passaporto di circolarità del veicolo da parte di soggetti diversi dal costruttore, ad esempio gli operatori indipendenti e i riparatori.

Emendamento 992
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) le condizioni di accesso al passaporto del veicolo per l'economia circolare e le norme pertinenti in materia di protezione dei dati;

Or. en

Motivazione

La protezione dei dati è fondamentale. I terzi non dovrebbero avere accesso indiscriminato ai dati.

Emendamento 993
Zala Tomašič, Milan Zver

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel definire le norme di cui al primo comma, la Commissione tiene conto della necessità di garantire un elevato livello di sicurezza e di tutela della vita privata.	Nel definire le norme di cui al primo comma, la Commissione tiene conto della necessità di garantire un elevato livello di sicurezza e di tutela della vita privata***, in***

	particolare per quanto riguarda la tutela della proprietà privata e i segreti commerciali in relazione alle parti e ai componenti.

Or. en

Emendamento 994
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel definire le norme di cui al primo comma, la Commissione tiene conto della necessità di garantire un elevato livello di sicurezza e di tutela della vita privata.	Nel definire le norme di cui al primo comma, la Commissione tiene conto della necessità di garantire un elevato livello di sicurezza e di tutela della vita privata***, anche limitando l'accesso diretto ai dati operativi di un veicolo***.

Or. en

Motivazione

Occorre evitare la duplicazione e oneri inutili derivanti da obblighi di comunicazione diversi, compresi i passaporti dei prodotti. Il passaporto di circolarità del veicolo, come tutti i passaporti dei prodotti, non dovrebbe consentire l'accesso diretto ai dati operativi di un veicolo o consentire influenze sulle centraline elettroniche o sul software del veicolo a causa di problemi di dati e di cibersicurezza.

Emendamento 995
Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Flavio Tosi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Tenendo conto del principio di proporzionalità, nell'adottare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 6, la Commissione valuta l'impatto di tali misure al fine di evitare di introdurre

oneri sproporzionati o vincoli tecnologici o economici nella catena di produzione, in particolare a carico delle PMI. La Commissione garantisce l'integrazione con i sistemi di conformità esistenti per evitare duplicazioni e oneri amministrativi supplementari.

Or. en

Emendamento 996
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	Disponibilità delle parti di ricambio
	I costruttori, gli importatori o i rappresentanti autorizzati mettono a disposizione dei riparatori-manutentori almeno le parti e i componenti elencati nell'allegato VII, parte C, a un prezzo ragionevole, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine e almeno per 20 anni dalla data di fine immissione sul mercato.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è importante per consentire le riparazioni. Prescrizioni in materia di disponibilità dei pezzi di ricambio sono previste nell'ambito delle misure di progettazione ecocompatibile.

Emendamento 997
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	Disponibilità delle parti di ricambio
	I costruttori, gli importatori o i rappresentanti autorizzati mettono a disposizione dei riparatori-manutentori almeno le parti e i componenti elencati nell'allegato VII, parte C, a un prezzo ragionevole, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine e almeno per 20 anni dalla data di fine immissione sul mercato.

Or. en

Emendamento 998
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 ter
	Aggiornamenti dei sistemi operativi
	1. Dalla data di fine immissione sul mercato e per almeno 20 anni dopo tale data, i costruttori, gli importatori o i rappresentanti autorizzati, se forniscono aggiornamenti di sicurezza, aggiornamenti correttivi o aggiornamenti delle funzionalità di un sistema operativo, rendono tali aggiornamenti disponibili gratuitamente per tutte le unità di un modello di veicolo con lo stesso sistema operativo.
	2. Il requisito di cui al paragrafo 1 si applica sia agli aggiornamenti dei sistemi operativi offerti su base volontaria da costruttori, importatori o rappresentanti autorizzati sia agli aggiornamenti dei sistemi operativi forniti per conformarsi al

diritto dell'Unione.

3. I costruttori, gli importatori o i rappresentanti autorizzati rendono disponibili gli aggiornamenti di sicurezza o gli aggiornamenti correttivi di cui al paragrafo 1 all'utente al più tardi 4 mesi dopo il rilascio pubblico del codice sorgente di un aggiornamento del sistema operativo sottostante o, se il codice sorgente non viene rilasciato pubblicamente, dopo il rilascio di un aggiornamento dello stesso sistema operativo da parte del fornitore del sistema operativo o per qualsiasi altro prodotto dello stesso marchio.

4. I costruttori, gli importatori o i rappresentanti autorizzati rendono disponibili le funzionalità degli aggiornamenti di cui al paragrafo 1 all'utente al più tardi 6 mesi dopo il rilascio pubblico del codice sorgente di un aggiornamento del sistema operativo sottostante o, se il codice sorgente non viene rilasciato pubblicamente, dopo il rilascio di un aggiornamento dello stesso sistema operativo da parte del fornitore del sistema operativo o per qualsiasi altro prodotto dello stesso marchio.

5. L'aggiornamento del sistema operativo può combinare aggiornamenti di sicurezza, correttivi e delle funzionalità.

6. Quando un aggiornamento delle funzionalità fornito da un costruttore, un importatore o un rappresentante autorizzato mostra un impatto negativo sulle prestazioni del veicolo, i costruttori, gli importatori o i rappresentanti autorizzati modificano il sistema operativo rilasciato al fine di garantire almeno le stesse prestazioni precedenti all'aggiornamento entro un periodo di tempo ragionevole, gratuitamente e senza notevoli inconvenienti all'utente finale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è importante per prolungare la durata di vita del veicolo. Man mano che i veicoli diventano sempre più connessi, aumenta anche la loro dipendenza dai sistemi operativi. Prescrizioni analoghe esistono nell'ambito delle misure di progettazione ecocompatibile.

Emendamento 999
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 ter
	Aggiornamenti dei sistemi operativi
	1. Dalla data di fine immissione sul mercato e per almeno 20 anni dopo tale data, i costruttori, gli importatori o i rappresentanti autorizzati, se forniscono aggiornamenti di sicurezza, aggiornamenti correttivi o aggiornamenti delle funzionalità di un sistema operativo, rendono tali aggiornamenti disponibili gratuitamente per tutte le unità di un modello di veicolo con lo stesso sistema operativo.
	2. Il requisito di cui paragrafo 1 si applica sia agli aggiornamenti dei sistemi operativi offerti su base volontaria da costruttori, importatori o rappresentanti autorizzati sia agli aggiornamenti dei sistemi operativi forniti per conformarsi al diritto dell'Unione.
	3. I costruttori, gli importatori o i rappresentanti autorizzati rendono disponibili gli aggiornamenti di sicurezza o gli aggiornamenti correttivi di cui al paragrafo 1 all'utente al più tardi 4 mesi dopo il rilascio pubblico del codice sorgente di un aggiornamento del sistema operativo sottostante o, se il codice sorgente non viene rilasciato pubblicamente, dopo il rilascio di un

aggiornamento dello stesso sistema operativo da parte del fornitore del sistema operativo o per qualsiasi altro prodotto dello stesso marchio.

4. I costruttori, gli importatori o i rappresentanti autorizzati rendono disponibile le funzionalità degli aggiornamenti di cui al paragrafo 1 all'utente al più tardi 6 mesi dopo il rilascio pubblico del codice sorgente di un aggiornamento del sistema operativo sottostante o, se il codice sorgente non viene rilasciato pubblicamente, dopo il rilascio di un aggiornamento dello stesso sistema operativo da parte del fornitore del sistema operativo o per qualsiasi altro prodotto dello stesso marchio.

5. L'aggiornamento del sistema operativo può combinare aggiornamenti di sicurezza, correttivi e delle funzionalità.

6. Quando un aggiornamento delle funzionalità fornito da un costruttore, un importatore o un rappresentante autorizzato mostra un impatto negativo sulle prestazioni del veicolo, i costruttori, gli importatori o i rappresentanti autorizzati modificano il sistema operativo rilasciato al fine di garantire almeno le stesse prestazioni precedenti all'aggiornamento entro un periodo di tempo ragionevole, gratuitamente e senza notevoli inconvenienti all'utente finale.

Or. en

Emendamento 1000
Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Flavio Tosi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti ad attuare gli	1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti ad attuare gli

obblighi di cui al presente capo, in particolare a monitorare e verificare la conformità dei produttori e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore agli obblighi di cui agli articoli da 15 a 36.	obblighi di cui al presente capo, in particolare a monitorare e verificare la conformità dei produttori e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore agli obblighi di cui agli articoli da 15 a 36. ***Al fine di garantire un'applicazione armonizzata del presente regolamento, è istituito un meccanismo di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione, che agevoli lo scambio di informazioni, le buone pratiche e il coordinamento.***

Or. en

Emendamento 1001
Katri Kulmuni, Maria Guzenina, Anna-Maja Henriksson, Aura Salla

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Ove necessario, le autorità competenti possono utilizzare i criteri di cui all'allegato I al fine di valutare se un veicolo sia un veicolo fuori uso.

Or. en

Emendamento 1002
Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Flavio Tosi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuno Stato membro ***può designare***, tra le autorità competenti di cui al paragrafo 1, un punto di contatto ai fini della comunicazione con la Commissione.	2. Ciascuno Stato membro ***designa***, tra le autorità competenti di cui al paragrafo 1, un punto di contatto ai fini della comunicazione con la Commissione.

Or. en

Emendamento 1003
Stefano Cavedagna, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente verifica se l'ente o l'impresa dispone della capacità tecnica***,*** ***finanziaria e organizzativa*** necessaria per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 27.	2. Al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente verifica se l'ente o l'impresa dispone della capacità tecnica necessaria per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 27.

Or. en

Emendamento 1004
Stefano Cavedagna, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 indicano che gli impianti di trattamento sono competenti al rilascio del certificato di rottamazione di cui all'articolo 25.	3. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 indicano che ***solo*** gli impianti di trattamento sono competenti al rilascio del certificato di rottamazione di cui all'articolo 25.

Or. en

Emendamento 1005
Stefano Cavedagna, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri possono adottare

misure che richiedano ai produttori o, se designate a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore di stipulare contratti con impianti di trattamento autorizzati ai fini dell'adempimento dei loro obblighi in materia di responsabilità del produttore.

Or. en

Emendamento 1006
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri possono adottare misure che richiedano ai produttori o, se designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore di stipulare contratti con impianti di trattamento autorizzati ai fini dell'adempimento dei loro obblighi in materia di responsabilità del produttore.

Or. en

Emendamento 1007
Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri possono adottare misure che richiedano ai produttori o, se designate a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del

produttore di stipulare contratti con impianti di trattamento autorizzati ai fini dell'adempimento dei loro obblighi in materia di responsabilità del produttore.

Or. en

Emendamento 1008
Stefano Cavedagna, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Qualora gli Stati membri richiedano che i produttori o, se designate a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore stipulino contratti con impianti di trattamento autorizzati ai fini dell'adempimento dei loro obblighi in materia di responsabilità del produttore, tali contratti dovrebbero essere offerti a tutti gli impianti di trattamento autorizzati.

Or. en

Emendamento 1009
Stefano Cavedagna, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Entro [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto di esecuzione conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, al fine di stabilire i criteri necessari per i contratti

di cui ai paragrafi 3 bis e 3 ter in modo da garantire un giusto equilibrio di potere tra le parti contraenti. Detto atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1010
Matteo Ricci, Pierfrancesco Maran, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Entro [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce requisiti dettagliati applicabili ai contratti di cui al paragrafo 3 bis, al fine di garantire condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. Detto atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1011
Katri Kulmuni, Maria Guzenina, Anna-Maja Henriksson, Aura Salla

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri possono adottare misure per esigere che gli impianti di trattamento autorizzati possano ritirare, conservare e trattare veicoli fuori uso o

	parti e componenti di veicoli solo in collaborazione con i produttori o, se designate a norma dell'articolo 18, con le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore.

Or. en

Emendamento 1012
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 16	***soppresso***
Responsabilità estesa del produttore	
Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] i produttori hanno la responsabilità estesa del produttore per i veicoli che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro. Il regime istituito dai produttori per esercitare tale responsabilità è coerente con gli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE e rispetta le prescrizioni del presente capo.	
La responsabilità estesa del produttore include l'obbligo per i produttori di garantire che:	
(a) i veicoli che essi hanno messo a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro e che diventano veicoli fuori uso	
i) siano raccolti a norma dell'articolo 23;	
ii) siano trattati a norma dell'articolo 27;	
(b) i gestori di rifiuti che trattano veicoli fuori uso di cui alla lettera a) rispettino gli obiettivi di cui	

all'articolo 34.

Or. en

Motivazione

A differenza dei sistemi di responsabilità estesa del produttore consolidati, come quelli utilizzati nel settore dei rifiuti di imballaggi, i veicoli sono prodotti molto durevoli e raggiungono la fine della loro vita utile solo dopo una media di 17 anni di utilizzo. I sistemi di responsabilità estesa del produttore sono associati a ulteriori lavori amministrativi per le società di gestione dei rifiuti (in particolare comunicazioni, obblighi di cooperazione, ecc.) e dovrebbero essere utilizzati solo se i costi di un trattamento e di un riciclaggio adeguati superano il valore dei materiali recuperati.

Emendamento 1013
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] i produttori hanno la responsabilità estesa del produttore per i veicoli che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro. ***Il regime istituito dai*** produttori ***per esercitare tale responsabilità è coerente con gli*** articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE e rispetta le prescrizioni del presente capo.	Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] i produttori hanno la responsabilità estesa del produttore per i veicoli che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro. ***Detti*** produttori ***rispettano le prescrizioni di cui agli*** articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE e rispetta le prescrizioni del presente capo.

Or. en

Emendamento 1014
Viktória Ferenc, Barbara Bonte, Ernő Schaller-Baross

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] i produttori hanno la responsabilità estesa del produttore per i veicoli che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro. Il regime ***istituito dai produttori per esercitare tale*** responsabilità è coerente con gli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE e rispetta le prescrizioni del presente capo.	Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] i produttori hanno la responsabilità estesa del produttore per i veicoli ***e i pezzi di ricambio*** che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro. Il regime ***di*** responsabilità ***estesa del produttore*** è coerente con gli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE e rispetta le prescrizioni del presente capo.

Or. en

Emendamento 1015
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Un produttore che vende veicoli agli utenti finali mediante contratti a distanza ed è stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo designa un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro in cui immette i veicoli sul mercato per la prima volta. Tale designazione avviene mediante mandato scritto.

Or. en

Motivazione

La responsabilità estesa del produttore dovrebbe rimanere un obbligo a carico dei produttori a norma della direttiva 2008/98/CE, con le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore senza scopo di lucro istituite da diversi produttori. Per rafforzare la conformità, i venditori a distanza dovrebbero designare un rappresentante autorizzato. Poiché i produttori non dispongono di poteri esecutivi nei confronti dei gestori di rifiuti, solo questi ultimi dovrebbero riferire in merito alla conformità. I costruttori

dovrebbero concentrarsi sulla progettazione di veicoli per il riutilizzo e il riciclaggio, mentre le autorità dovrebbero monitorare la conformità normativa.

Emendamento 1016
Matteo Ricci, Pierfrancesco Maran, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Un produttore quale definito all'articolo 3, punto 22, designa un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro in cui vende veicoli. Tale designazione avviene mediante mandato scritto.

Or. en

Emendamento 1017
Viktória Ferenc, Barbara Bonte, Ernő Schaller-Baross

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i veicoli che essi hanno messo a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro e che diventano veicoli fuori uso	(a) i veicoli ***e i pezzi di ricambio*** che essi hanno messo a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro e che diventano veicoli fuori uso

Or. en

Motivazione

Oltre ai veicoli, anche i pezzi di ricambio commercializzati separatamente che sono installati durante il ciclo di vita del veicolo dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della responsabilità estesa del produttore, in quanto richiedono anche la raccolta e il trattamento alla fine del loro ciclo di vita o alla fine del ciclo di vita del veicolo. I regimi di responsabilità estesa del produttore possono essere istituiti dai produttori e anche dagli Stati membri, motivo per cui suggeriamo la modifica tecnica di cui sopra.

Emendamento 1018
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i veicoli che essi hanno messo a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro e che diventano veicoli fuori uso	(a) *(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1019
Jorge Martín Frías, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) siano trattati a norma dell'articolo 27;	ii) siano trattati a norma dell'articolo 27 ***nei casi in cui gli impianti di trattamento autorizzati non possano effettuare il trattamento a causa dell'esistenza generalizzata di costi operativi netti, come stabilito all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a)***;

Or. es

Emendamento 1020
Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) siano trattati a norma dell'articolo 27;	ii) siano trattati a norma dell'articolo 27 ***nei casi in cui gli impianti di***

	trattamento autorizzati non possano effettuare il trattamento a causa della diffusa esistenza di costi netti di esercizio, di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a);

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe tenere conto del fatto che il veicolo fuori uso è un bene di valore e non sarà necessario rivendicare il disavanzo. Solo se viene dimostrata un'esistenza diffusa di costi netti di esercizio generali (fallimento del mercato globale), i produttori dovrebbero provvedere al trattamento.

Emendamento 1021
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) siano trattati a norma dell'articolo ***27***;	ii) siano trattati ***in impianti di trattamento che siano in possesso di un permesso valido*** a norma dell'articolo ***15 e che non siano stati sospesi a seguito di ispezione conformemente all'articolo 46***;

Or. en

Motivazione

La responsabilità estesa del produttore dovrebbe rimanere un obbligo a carico dei produttori a norma della direttiva 2008/98/CE, con le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore senza scopo di lucro istituite da diversi produttori. Per rafforzare la conformità, i venditori a distanza dovrebbero designare un rappresentante autorizzato. Poiché i produttori non dispongono di poteri esecutivi nei confronti dei gestori di rifiuti, solo questi ultimi dovrebbero riferire in merito alla conformità. I costruttori dovrebbero concentrarsi sulla progettazione di veicoli per il riutilizzo e il riciclaggio, mentre le autorità dovrebbero monitorare la conformità normativa.

Emendamento 1022
Jorge Martín Frías, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i gestori di rifiuti che trattano veicoli fuori uso di cui alla lettera a) rispettino gli obiettivi di cui all'articolo 34.	***soppresso***

Or. es

Emendamento 1023
Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i gestori di rifiuti che trattano veicoli fuori uso di cui alla lettera a) rispettino gli obiettivi di cui all'articolo 34.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le autorità competenti devono essere quelle che stabiliscono a quale trattamento devono essere sottoposti i veicoli fuori uso, oltre che quelle che effettuano il controllo del rispetto delle disposizioni dei regolamenti e, in caso di mancato rispetto, hanno il diritto di adottare le misure opportune che portano, se del caso, a revocare l'autorizzazione.

Emendamento 1024
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i ***gestori di rifiuti che trattano*** veicoli fuori uso di cui alla lettera a) ***rispettino gli*** obiettivi di cui all'articolo 34.	(b) i veicoli fuori uso di cui alla lettera a) ***sono trattati conformemente agli*** obiettivi di cui all'articolo 34.

Or. en

Emendamento 1025
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese successivo a 35 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri istituiscono un registro dei produttori finalizzato a monitorare il rispetto, da parte dei produttori, delle prescrizioni del presente capo.	Entro il [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese successivo a 35 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri istituiscono un registro dei produttori finalizzato a monitorare il rispetto, da parte dei produttori, delle prescrizioni del presente capo. ***Gli Stati membri possono utilizzare i registri nazionali dei produttori esistenti che soddisfano o superano i requisiti del presente regolamento anziché istituire un nuovo registro.***

Or. en

Emendamento 1026
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese successivo a ***35*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri istituiscono un registro dei produttori finalizzato a monitorare il rispetto, da parte dei produttori, delle prescrizioni del presente capo.	Entro il [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese successivo a ***XX*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri istituiscono un registro dei produttori finalizzato a monitorare il rispetto, da parte dei produttori, delle prescrizioni del presente capo.

Or. en

Motivazione

È opportuno istituire un registro dei produttori prima dell'entrata in vigore dell'articolo 16, poiché l'approvazione della registrazione può richiedere fino a tre mesi. Il calendario proposto per l'entrata in vigore + 35 mesi dovrebbe essere riesaminato.

Emendamento 1027
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Entro [OP: inserire la data corrispondente a XX mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione crea un sito internet contenente i link a tutti i registri nazionali per agevolare la registrazione dei produttori in tutti gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Un portale online unificato che colleghi i registri nazionali rappresenterebbe un miglioramento significativo, che semplificherebbe le procedure di registrazione e promuoverebbe un migliore coordinamento tra gli Stati membri. Questa piattaforma centralizzata promuoverebbe un quadro più armonizzato, migliorando l'efficienza e l'accessibilità all'interno dell'Unione.

Emendamento 1028
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Laddove un produttore abbia designato un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore a norma dell'articolo 18, tale organizzazione adempie, mutatis mutandis,*** gli obblighi di cui al presente	5. Gli obblighi di cui al presente articolo ***sono adempiuti, mutatis mutandis, da un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore designata a norma dell'articolo 18***, salvo se diversamente specificato dallo

articolo, salvo se diversamente specificato dallo Stato membro in cui il veicolo è stato messo a disposizione sul mercato per la prima volta.

Stato membro in cui il veicolo è stato messo a disposizione sul mercato per la prima volta.

Or. en

Emendamento 1029
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Laddove un produttore abbia designato un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore a norma dell'articolo 18, tale organizzazione adempie, mutatis mutandis,*** gli obblighi di cui al presente articolo, salvo se diversamente specificato dallo Stato membro in cui il veicolo è stato messo a disposizione sul mercato per la prima volta.	5. Gli obblighi di cui al presente articolo ***sono adempiuti, mutatis mutandis, da un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore designata a norma dell'articolo 18***, salvo se diversamente specificato dallo Stato membro in cui il veicolo è stato messo a disposizione sul mercato per la prima volta.

Or. en

Emendamento 1030
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli obblighi di cui al presente articolo possono essere ottemperati per conto di un produttore da un rappresentante ***designato*** per la responsabilità estesa del produttore.	6. Gli obblighi di cui al presente articolo possono essere ottemperati per conto di un produttore da un rappresentante ***autorizzato*** per la responsabilità estesa del produttore. ***Se più di un produttore è rappresentato nel paese da un rappresentante autorizzato, quest'ultimo fornisce separatamente il nome e il recapito di ciascuno dei produttori***

rappresentati.

Or. en

Motivazione

È opportuno utilizzare la terminologia corretta, "rappresentante autorizzato", che deve fornire i nomi e i recapiti di tutti i produttori rappresentati.

Emendamento 1031
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 10 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente ***può rifiutare di registrare un produttore*** o ***può revocare*** la registrazione ***del produttore se le informazioni di cui al paragrafo 3 e le relative*** prove ***documentali non sono fornite o non sono sufficienti o se il produttore non soddisfa più i*** requisiti di cui all'allegato VIII***, punto 1, lettera d)***.	L'autorità competente ***non rifiuta*** la ***registrazione*** o ***revoca una*** registrazione***, a meno che non vi siano*** prove ***evidenti di inottemperanza ai*** requisiti di cui all'allegato VII.

Or. en

Emendamento 1032
Matteo Ricci, Pierfrancesco Maran, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	12 bis. Qualora le informazioni contenute nel registro dei produttori non siano accessibili al pubblico, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di stipulare contratti a distanza con i produttori abbiano accesso gratuito alle informazioni contenute nel

registro.

Or. en

Emendamento 1033
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 18	***soppresso***
Organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore	
1. I produttori possono scegliere di adempiere i loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore individualmente o incaricando un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore autorizzata a norma dell'articolo 19 di adempiere per loro conto gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore.	
2. Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono la riservatezza dei dati in loro possesso per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori o ai loro rappresentanti designati per la responsabilità estesa del produttore.	
3. In aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2008/98/CE, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore pubblicano sui loro siti web almeno ogni anno, nel rispetto del segreto commerciale e industriale, le informazioni concernenti la raccolta dei veicoli fuori uso e il raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio, riutilizzo e recupero e	

riciclaggio di plastica da parte dei produttori che hanno incaricato l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore.

4. Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono un'equa rappresentanza dei produttori e dei gestori di rifiuti nei loro organi direttivi.

Or. en

Motivazione

Considerato il sostanziale valore positivo, per la raccolta e il riciclaggio dei veicoli fuori uso non è ancora necessario prevedere la responsabilità (estesa) del produttore. Gli operatori economici del settore dei veicoli (costruttori e importatori), così come le officine e i riparatori dovrebbero continuare a garantire il ritiro gratuito dei veicoli fuori uso delle rispettive marche come primi acquirenti e il loro trasferimento a società autorizzate di gestione dei rifiuti.

Emendamento 1034
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I produttori possono scegliere di adempiere i loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore individualmente o incaricando un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore autorizzata a norma dell'articolo 19 di adempiere per loro conto gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore.	1. I produttori possono scegliere di adempiere i loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore individualmente o incaricando un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore autorizzata a norma dell'articolo 19 di adempiere per loro conto gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore. ***Gli Stati membri possono adottare misure per rendere obbligatoria la designazione di un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore. Tali misure sono giustificate sulla base delle caratteristiche specifiche di una determinata categoria di veicoli immessi sul mercato e delle relative caratteristiche***

di gestione dei rifiuti.

Or. en

Emendamento 1035
Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Flavio Tosi

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I produttori possono scegliere di adempiere i loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore individualmente o incaricando un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore ***autorizzata*** a norma dell'articolo 19 di adempiere per loro conto gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore.	1. I produttori possono scegliere di adempiere i loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore individualmente o incaricando un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore***, un sistema collettivo o un consorzio autorizzati*** a norma dell'articolo 19 di adempiere per loro conto gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore.

Or. en

Emendamento 1036
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I produttori possono scegliere di adempiere i loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore individualmente o incaricando un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore autorizzata a norma dell'articolo 19 di adempiere per loro conto gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore.	1. I produttori possono scegliere di adempiere i loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore individualmente o incaricando un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore ***senza scopo di lucro*** autorizzata a norma dell'articolo 19 di adempiere per loro conto gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore.

Or. en

Motivazione

I produttori dovrebbero poter scegliere tra l'adempimento della responsabilità estesa del produttore in modo individuale e collettivo. Per garantire un'attuazione uniforme della direttiva 2008/98/CE, è opportuno chiarire che le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero essere senza scopo di lucro. Le esperienze mostrano interpretazioni divergenti dei contributi finanziari di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera a). La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione d'impatto sulla concorrenza e fornire orientamenti sulla creazione di organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore in tutta l'Unione.

Emendamento 1037
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I produttori ***possono scegliere di adempiere*** i loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore ***individualmente o incaricando*** un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore autorizzata a norma dell'articolo 19 di adempiere per loro conto gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore.	1. I produttori ***adempiono*** i loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore ***tramite*** un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore autorizzata a norma dell'articolo 19 di adempiere per loro conto gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore.

Or. en

Emendamento 1038
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I produttori ***possono scegliere di adempiere*** i loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore ***individualmente o incaricando*** un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore autorizzata a	1. I produttori ***adempiono*** i loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore ***tramite*** un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore autorizzata a norma dell'articolo 19 di adempiere per loro conto

norma dell'articolo 19 di adempiere per loro conto gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore.	gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore.

Or. en

Motivazione

I produttori dovrebbero essere tenuti ad adempiere i loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore attraverso regimi collettivi. Ciò faciliterà l'applicazione e l'ecomodulazione.

Emendamento 1039
Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I produttori che optano per la conformità individuale possono anche scegliere un sistema ibrido, che consenta loro di affrontare collettivamente aspetti specifici quali la raccolta di dati, le campagne di sensibilizzazione o le valutazioni del livello di recupero, mantenendo nel contempo la responsabilità individuale per altri obblighi.

Or. en

Motivazione

Il regolamento dovrebbe consentire ai produttori di adottare sistemi di conformità "ibridi", indicando che, ad esempio, potrebbero adempiere individualmente alcuni obblighi, come l'istituzione di un sistema di raccolta, e collettivamente altri, come il controllo dei livelli di recupero conseguiti.

Emendamento 1040
Jorge Martín Frías, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I produttori che abbiano deciso di adempiere i propri obblighi in materia di responsabilità estesa individualmente potranno optare per un sistema ibrido affrontando collettivamente l'adempimento, tra gli altri, degli aspetti legati alla valutazione dei livelli di recupero, delle campagne di sensibilizzazione e della raccolta di dati.

Or. es

Emendamento 1041
Katri Kulmuni, Maria Guzenina, Anna-Maja Henriksson, Aura Salla

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri possono adottare le misure per imporre al produttore di incaricare un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore ai fini dell'adempimento dei suoi obblighi in materia di responsabilità di cui all'articolo 16.

Or. en

Emendamento 1042
Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2008/98/CE, le organizzazioni per l'adempimento della	3. In aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2008/98/CE, le organizzazioni per l'adempimento della

responsabilità del produttore pubblicano sui loro siti web almeno ogni anno, nel rispetto del segreto commerciale e industriale, le informazioni concernenti la raccolta dei veicoli fuori uso e il raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio, riutilizzo e recupero e riciclaggio di plastica da parte dei produttori che hanno incaricato l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore.	responsabilità del produttore***, o i singoli produttori,*** pubblicano sui loro siti web almeno ogni anno, nel rispetto del segreto commerciale e industriale, le informazioni concernenti la raccolta dei veicoli fuori uso e il raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio, riutilizzo e recupero e riciclaggio di plastica da parte dei ***singoli produttori o dei*** produttori che hanno incaricato l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore.

Or. en

Motivazione

Tali norme dovrebbero applicarsi sia ai singoli produttori che ai produttori che hanno incaricato un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore e le informazioni in questione dovrebbero pertanto essere pubblicate dal singolo produttore o dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità.

Emendamento 1043
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 3, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore mettono a disposizione del pubblico le informazioni sulla procedura di selezione dei gestori di rifiuti selezionati conformemente al paragrafo 4 bis.

Or. en

Emendamento 1044
Stefano Cavedagna, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Qualora scelgano di adempiere individualmente la loro responsabilità estesa del produttore, i produttori garantiscono un'equa rappresentanza dei gestori di rifiuti nei loro organi direttivi, compresi i comitati esecutivi e consultivi.

Or. en

Emendamento 1045
Anne-Sophie Frigout

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono un'equa rappresentanza dei produttori e dei gestori di rifiuti nei loro organi direttivi.	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

La terminologia di questo paragrafo è molto vaga, in quanto il termine "equa" non è chiaramente definito. Potrebbe pertanto sussistere un conflitto di interessi se l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore includesse rappresentanti di partner commerciali di un'organizzazione per la promozione dei veicoli puliti. Tali disposizioni rischiano pertanto di creare condizioni di mercato in contrasto con il diritto dell'UE in materia di concorrenza.

Emendamento 1046
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono un'equa rappresentanza dei produttori e dei gestori di rifiuti nei loro organi direttivi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1047
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono un'equa rappresentanza dei produttori e dei gestori di rifiuti nei loro organi direttivi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1048
Stefano Cavedagna, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono ***un'equa*** rappresentanza dei produttori e dei gestori di rifiuti nei loro organi direttivi.	4. Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono ***una*** rappresentanza ***equilibrata*** dei produttori e dei gestori di rifiuti nei loro organi direttivi***, compresi i comitati esecutivi e consultivi***.

Or. en

Emendamento 1049
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono ***un'equa*** rappresentanza dei produttori e dei gestori di rifiuti nei loro organi direttivi.	4. Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono ***parità di*** rappresentanza dei produttori e dei gestori di rifiuti nei loro organi direttivi***, compresi i comitati esecutivi e consultivi***.

Or. en

Emendamento 1050
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono ***un'equa rappresentanza dei produttori e dei gestori di rifiuti nei loro organi direttivi***.	4. Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono ***un dialogo regolare tra i portatori di interessi, conformemente all'articolo 8 bis, paragrafo 6, della direttiva 2008/98/CE***.

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare conflitti di interesse, i partner contrattuali di un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore non dovrebbero essere rappresentati nel suo organo direttivo, in linea con l'articolo 8 bis, paragrafo 6, della direttiva quadro sui rifiuti. Inoltre, la proposta manca di una definizione del termine "equo" e occorre garantire che le azioni richieste siano conformi al diritto della concorrenza.

Emendamento 1051
Viktória Ferenc, Barbara Bonte, Ernő Schaller-Baross, Mathilde Androuët, Valérie Deloge, Marie-Luce Brasier-Clain, Anne-Sophie Frigout

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono ***un'equa rappresentanza dei produttori e dei gestori di rifiuti nei loro organi direttivi***.	4. Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono ***un dialogo regolare tra i portatori di interessi, conformemente all'articolo 8 bis, paragrafo 6, della direttiva 2008/98/CE***.

Or. en

Motivazione

Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore possono essere istituite in modi diversi dai produttori, designate dagli Stati membri come entità indipendenti, in quanto, sulla base dell'articolo 15 della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri dispongono di flessibilità nell'organizzazione dei loro sistemi di gestione dei rifiuti. Pertanto, i regimi nazionali di responsabilità estesa del produttore richiedono modalità diverse per il coinvolgimento dei portatori di interessi. Sosteniamo pertanto la proposta del Consiglio, contenuta nel suo testo di compromesso parziale del 3 dicembre 2024, secondo cui è sufficiente fare riferimento alle disposizioni dell'articolo 8 bis, paragrafo 6, della direttiva quadro sui rifiuti per consentire alle organizzazioni di professionisti di conformarsi a tale articolo.

Emendamento 1052
Carlo Fidanza, Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono un'equa rappresentanza dei produttori e dei gestori di rifiuti nei loro organi direttivi.	4. Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono un'equa rappresentanza dei produttori e dei gestori di rifiuti nei loro organi direttivi.

Or. en

Emendamento 1053
Stefano Cavedagna, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri designano l'autorità competente o un soggetto terzo indipendente al fine di per monitorare gli obblighi previsti dal regime di responsabilità estesa del produttore, siano essi adempiuti individualmente o collettivamente. Tale autorità o soggetto terzo è inoltre responsabile di monitorare, orientare e proporre attività nell'ambito del regime di responsabilità estesa del produttore.

Or. en

Emendamento 1054
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. I gestori di rifiuti sono soggetti a una procedura di selezione non discriminatoria, basata su criteri di aggiudicazione trasparenti, svolta da parte di produttori o di organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore e che non imponga oneri sproporzionati alle piccole e medie imprese.

Or. en

Emendamento 1055
Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Flavio Tosi

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. I membri della catena di approvvigionamento che, per loro natura, non rientrano direttamente nell'ambito di applicazione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, come le PMI che operano nella catena di approvvigionamento, non sono soggetti a tali obblighi, a meno che non operino in qualità di importatori di veicoli o componenti.

Or. en

Emendamento 1056
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore non raccolgono, smantellano e trattano individualmente i veicoli fuori uso dei produttori che adempiono ai loro obblighi di responsabilità estesa del produttore, senza il loro previo accordo.

Or. en

Motivazione

I produttori possono adempiere efficacemente la loro responsabilità estesa del produttore solo se hanno la priorità nella gestione dei rifiuti, garantendo un riciclaggio e un trattamento ottimali. Nessun altro operatore economico dovrebbe raccogliere, demolire o trattare rifiuti senza il preventivo consenso del produttore.

Emendamento 1057
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore non raccolgono, smantellano e trattano individualmente i veicoli fuori uso dei produttori che adempiono ai loro obblighi di responsabilità estesa del produttore, senza il loro previo accordo.

Or. en

Motivazione

È necessario garantire che le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore assumano obblighi equivalenti ai regimi individuali di responsabilità estesa del produttore. Occorre pertanto garantire che le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore siano autorizzate esclusivamente a ritirare i veicoli presso i produttori con i quali hanno concluso un accordo preliminare.

Emendamento 1058
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore non raccolgono, smantellano e trattano individualmente i veicoli fuori uso dei produttori che adempiono ai loro obblighi di responsabilità estesa del produttore, senza il loro previo accordo.

Or. en

Emendamento 1059
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
	soppresso
[...]	

Or. en

Motivazione

L'introduzione della responsabilità estesa del produttore comporterebbe anche un aumento degli oneri amministrativi per i gestori di rifiuti (ad esempio in quanto parte dell'organo direttivo di cui all'articolo 18, paragrafo 4).

Emendamento 1060
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Il produttore, in caso di adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, e*** le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore ***designate, in caso di adempimento collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore,*** presentano domanda di autorizzazione presso l'autorità competente.	1. Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore presentano domanda di autorizzazione presso l'autorità competente.

Or. en

Emendamento 1061
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Il produttore, in caso di adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, e*** le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore ***designate, in caso di adempimento collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore,*** presentano domanda di autorizzazione presso l'autorità competente.	1. Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore presentano domanda di autorizzazione presso l'autorità competente.

Or. en

Emendamento 1062
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorizzazione è concessa solo se è L'autorizzazione è concessa solo se è dimostrato che i requisiti di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, lettere da a) a d), della direttiva 2008/98/CE sono rispettati e le misure messe in atto ***dal produttore o*** dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore sono sufficienti ad adempiere gli obblighi di cui al presente capo relativamente al numero di veicoli messi a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro ***dal produttore o*** dai produttori per conto dei quali agisce l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore.	2. L'autorizzazione è concessa solo se è dimostrato che i requisiti di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, lettere da a) a d), della direttiva 2008/98/CE sono rispettati e le misure messe in atto dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore sono sufficienti ad adempiere gli obblighi di cui al presente capo relativamente al numero di veicoli messi a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro dai produttori per conto dei quali agisce l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore.

Or. en

Emendamento 1063
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorizzazione è concessa solo se è dimostrato che i requisiti di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, lettere da a) a d), della direttiva 2008/98/CE sono rispettati e le misure messe in atto ***dal produttore o*** dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore sono sufficienti ad adempiere gli obblighi di cui al presente capo relativamente al numero di veicoli messi a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro dal produttore o dai produttori per conto dei quali agisce l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore.	2. L'autorizzazione è concessa solo se è dimostrato che i requisiti di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, lettere da a) a d), della direttiva 2008/98/CE sono rispettati e le misure messe in atto dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore sono sufficienti ad adempiere gli obblighi di cui al presente capo relativamente al numero di veicoli messi a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro dal produttore o dai produttori per conto dei quali agisce l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore.

Or. en

Emendamento 1064
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri, nelle loro misure che stabiliscono le norme amministrative e procedurali di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), includono i dettagli della procedura di autorizzazione***, che può differire a seconda che si tratti dell'adempimento individuale o collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore,*** e le modalità di verifica della conformità ***dei produttori o*** delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, comprese le informazioni che ***i produttori o*** le organizzazioni per l'adempimento della	3. Gli Stati membri, nelle loro misure che stabiliscono le norme amministrative e procedurali di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), includono i dettagli della procedura di autorizzazione e le modalità di verifica della conformità delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, comprese le informazioni che le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore devono fornire a tal fine.

responsabilità del produttore devono fornire a tal fine.

Or. en

Emendamento 1065
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri, nelle loro misure che stabiliscono le norme amministrative e procedurali di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), includono i dettagli della procedura di autorizzazione***, che può differire a seconda che si tratti dell'adempimento individuale o collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore,*** e le modalità di verifica della conformità ***dei produttori o*** delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, comprese le informazioni che ***i produttori o*** le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore devono fornire a tal fine.	3. Gli Stati membri, nelle loro misure che stabiliscono le norme amministrative e procedurali di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), includono i dettagli della procedura di autorizzazione e le modalità di verifica della conformità delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, comprese le informazioni che le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore devono fornire a tal fine.

Or. en

Emendamento 1066
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La procedura di autorizzazione comprende prescrizioni per la verifica delle disposizioni adottate per garantire la conformità alle prescrizioni di cui agli

	articoli 23 e 24 e termini temporali per tale verifica, che non devono superare 12 settimane dalla presentazione di un fascicolo di domanda completo. La verifica può essere effettuata da un esperto indipendente che redige una relazione di verifica sui risultati della verifica.

Or. en

Emendamento 1067
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Il produttore o*** l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore notifica senza indebito ritardo all'autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni contenute nell'autorizzazione, qualsiasi modifica riguardante i termini dell'autorizzazione o la cessazione definitiva delle attività.	4. L'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore notifica senza indebito ritardo all'autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni contenute nell'autorizzazione, qualsiasi modifica riguardante i termini dell'autorizzazione o la cessazione definitiva delle attività.

Or. en

Emendamento 1068
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Il produttore o*** l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore notifica senza indebito ritardo all'autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni contenute nell'autorizzazione, qualsiasi modifica riguardante i termini dell'autorizzazione o	4. L'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore notifica senza indebito ritardo all'autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni contenute nell'autorizzazione, qualsiasi modifica riguardante i termini dell'autorizzazione o

la cessazione definitiva delle attività.	la cessazione definitiva delle attività.

Or. en

Emendamento 1069
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il meccanismo di autocontrollo di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2008/98/CE è eseguito periodicamente, almeno ogni tre anni, e su richiesta dell'autorità competente, al fine di verificare che le disposizioni ivi specificate siano rispettate e che continuino a essere soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui al paragrafo 2. ***Il produttore o*** l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore presenta all'autorità competente, su richiesta, una relazione di autocontrollo e, se necessario, il progetto di piano d'azione correttivo. Fatte salve le competenze di cui al paragrafo 6, l'autorità competente può formulare osservazioni sulla relazione di autocontrollo e sul progetto di piano d'azione correttivo e comunica le eventuali osservazioni ***al produttore o*** all'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore. ***Il produttore o*** l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore elabora e attua il piano d'azione correttivo sulla base di tali osservazioni.	5. Il meccanismo di autocontrollo di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2008/98/CE è eseguito periodicamente, almeno ogni tre anni, e su richiesta dell'autorità competente, al fine di verificare che le disposizioni ivi specificate siano rispettate e che continuino a essere soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui al paragrafo 2. L'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore presenta all'autorità competente, su richiesta, una relazione di autocontrollo e, se necessario, il progetto di piano d'azione correttivo. Fatte salve le competenze di cui al paragrafo 6, l'autorità competente può formulare osservazioni sulla relazione di autocontrollo e sul progetto di piano d'azione correttivo e comunica le eventuali osservazioni all'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore. L'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore elabora e attua il piano d'azione correttivo sulla base di tali osservazioni.

Or. en

Emendamento 1070
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il meccanismo di autocontrollo di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2008/98/CE è eseguito periodicamente, almeno ogni tre anni, e su richiesta dell'autorità competente, al fine di verificare che le disposizioni ivi specificate siano rispettate e che continuino a essere soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui al paragrafo 2. ***Il produttore o*** l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore presenta all'autorità competente, su richiesta, una relazione di autocontrollo e, se necessario, il progetto di piano d'azione correttivo. Fatte salve le competenze di cui al paragrafo 6, l'autorità competente può formulare osservazioni sulla relazione di autocontrollo e sul progetto di piano d'azione correttivo e comunica le eventuali osservazioni ***al produttore o*** all'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore. ***Il produttore o*** l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore elabora e attua il piano d'azione correttivo sulla base di tali osservazioni.	5. Il meccanismo di autocontrollo di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2008/98/CE è eseguito periodicamente, almeno ogni tre anni, e su richiesta dell'autorità competente, al fine di verificare che le disposizioni ivi specificate siano rispettate e che continuino a essere soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui al paragrafo 2. L'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore presenta all'autorità competente, su richiesta, una relazione di autocontrollo e, se necessario, il progetto di piano d'azione correttivo. Fatte salve le competenze di cui al paragrafo 6, l'autorità competente può formulare osservazioni sulla relazione di autocontrollo e sul progetto di piano d'azione correttivo e comunica le eventuali osservazioni all'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore. L'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore elabora e attua il piano d'azione correttivo sulla base di tali osservazioni.

Or. en

Emendamento 1071
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'autorità competente può decidere di revocare l'autorizzazione se ***il produttore o*** l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore non soddisfa più le prescrizioni relative	6. L'autorità competente può decidere di revocare l'autorizzazione se l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore non soddisfa più le prescrizioni relative

all'organizzazione della raccolta e del trattamento dei veicoli fuori uso, non trasmette le comunicazioni dovute all'autorità competente, non notifica a quest'ultima eventuali modifiche riguardanti i termini dell'autorizzazione o ha cessato l'attività.	all'organizzazione della raccolta e del trattamento dei veicoli fuori uso, non trasmette le comunicazioni dovute all'autorità competente, non notifica a quest'ultima eventuali modifiche riguardanti i termini dell'autorizzazione o ha cessato l'attività.

Or. en

Emendamento 1072
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'autorità competente può decidere di revocare l'autorizzazione se ***il produttore o*** l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore non soddisfa più le prescrizioni relative all'organizzazione della raccolta e del trattamento dei veicoli fuori uso, non trasmette le comunicazioni dovute all'autorità competente, non notifica a quest'ultima eventuali modifiche riguardanti i termini dell'autorizzazione o ha cessato l'attività.	6. L'autorità competente può decidere di revocare l'autorizzazione se l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore non soddisfa più le prescrizioni relative all'organizzazione della raccolta e del trattamento dei veicoli fuori uso, non trasmette le comunicazioni dovute all'autorità competente, non notifica a quest'ultima eventuali modifiche riguardanti i termini dell'autorizzazione o ha cessato l'attività.

Or. en